



Presidenza del Consiglio dei Ministri

REGIONE CALABRIA

DCA n. 30 del 12/01/2023

OGGETTO: **Approvazione documento recante <<Linee guida per la riscossione delle tariffe previste dal D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, co. 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”, nonché per la rendicontazione, il trasferimento e l’impiego delle somme riscosse>>.**

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO l’articolo 120, comma 2, Costituzione;

VISTO l’articolo 8, comma 1, legge 5 giugno 2003, n.131;

VISTO l’Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, perfezionato tra il Ministro della salute, quello dell’Economia e delle Finanze e il Presidente p.t. della Regione Calabria, in data 17 dicembre 2009 e poi recepito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010;

VISTO l’articolo 4, commi 1 e 2, D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l’articolo 2, commi 80, 88 e 88 bis;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, con la quale il Dott. Roberto Occhiuto è stato nominato Commissario *ad acta* per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88, legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii., confermando i contenuti del mandato commissariale affidato con deliberazione del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 23 Dicembre 2021 con la quale si è integrato il mandato commissariale attribuito, con la deliberazione del 4 novembre 2021, che confermava il mandato commissariale del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 15 giugno 2022, con la quale il dott. Ernesto Esposito è stato nominato *sub*commissario unico per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021.

CONSIDERATO che il *d.lgs n. 32/2021* recante “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117*”

- all'art. 2 prevede che <<Il Ministero della salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono le Autorità competenti designate, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento, e ad accertare e contestare le relative sanzioni amministrative>>;
- all'art 1, comma 1 <<stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari, in attuazione del titolo II, capo IV, del regolamento (UE) 2017/625>>;
- all'art. 1, comma 2, stabilisce che le <<Autorità competenti [...] applicano e riscuotono le tariffe previste nel presente decreto>>;
- all'art. 1 comma 3, prevede che <<le tariffe sono a carico degli operatori dei settori interessati e sono destinate e vincolate alle Autorità competenti e agli altri enti di cui agli articoli 14 e 15, e concorrono, in aggiunta alle risorse provenienti dal finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ad assicurare adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare, effettuare e migliorare il sistema dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea>>;
- all'art. 21 abroga il *D.Lgs. n. 194/2008* e prevede che le relative disposizioni e le tariffe di competenza delle Regioni e delle ASL trovino applicazione sino al 31 dicembre 2021,

CONSIDERATO che il menzionato *D.Lgs. n. 32/2021*

- disciplina ed estende gli ambiti di applicazione delle tariffe a carico degli operatori dei settori di cui all'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
- disciplina ed uniforma a livello nazionale le tariffe per le registrazioni, riconoscimenti ed autorizzazioni ai sensi della normativa di settore;
- disciplina ed uniforma le tariffe per ulteriori fattispecie di Controllo Ufficiale e Altre Attività Ufficiali (verifiche non programmate, su richiesta dell'operatore, per macellazione fuori macello per autoconsumo, ecc.).

RITENUTO dover procedere all'emanazione di direttive alle Aziende Sanitarie Provinciali recanti gli indirizzi operativi, da applicare in maniera uniforme su tutto il territorio regionale, in materia di riscossione, versamento e rendicontazione delle tariffe previste dal *D. Lgs. n. 32/2021*,

VISTO il supporto consulenziale reso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale, a mente del comma 5-bis, art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 ed acquisito al prot. n. 3854 del 04/01/2023.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale dell'odierno provvedimento, il presidente on.le Roberto Occhiuto, nella sua qualità di nominato Commissario *ad acta* per il Piano di Rientro cui è sottoposta la Regione Calabria,

DECRETA

DI RITENERE quanto riportato tra i *considerata* parte integrante, inscindibile, sostanziale e motivazionale del presente provvedimento;

DI APPROVARE il documento denominato <<Linee guida per la riscossione delle tariffe previste dal *D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32* recante “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, co. 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117*”, nonché per la rendicontazione, il trasferimento e l’impiego delle somme riscosse>>;

DI DARE ATTO che, per quanto non espressamente normato dal presente provvedimento, si fa espresso rinvio al *D. Lgs n. 32/2021*;

DI TRASMETTERE al Dirigente Generale del Dipartimento regionale Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari il presente provvedimento per la relativa attuazione nonché per la notifica ai soggetti interessati.

DI NOTIFICARE ai Dipartimenti di Prevenzione, Servizi Veterinari di area funzionale “A, B e C” delle Aziende Sanitarie Provinciali, ciascuno per le parti di propria competenza;

DI INVIARE il presente decreto, ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, attraverso l'apposito sistema documentale "Piani di Rientro";

DI DARE MANDATO al Dirigente Generale del Dipartimento regionale Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria ai sensi della *Legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11* nonché sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del *Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33*.

Il Sub Commissario

f.to Dott. Ernesto Esposito

Il Commissario ad acta

f.to Dott. Roberto Occhiuto

Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari
Settore n. 10 Sanità Veterinaria

Il Responsabile del Procedimento
f.to Avv. Domenico Gullà

Il Dirigente del Settore
f.to Dott. Giorgio Piraino

Il Dirigente Generale
f.to Ing. Iole Fantozzi

SOMMARIO

ALLEGATO “A”

1. PREMESSA.....	3
2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
3. EMISSIONE DELLE TARIFFE E RISCOSSIONE DELLE SOMME.....	3
3.1 Emissione delle tariffe per i Controlli Ufficiali effettuati nei macelli e negli stabilimenti di lavorazione della selvaggina – Sezioni 1 e 3 dell’Allegato 2 del D. Lgs. N. 32/21.....	3
3.2 Emissione delle tariffe per i Controlli Ufficiali effettuati nei laboratori di sezionamento, della produzione di latte e della produzione e immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura– Sezioni 2, 4 e 5 dell’Allegato 2 del D. Lgs. N. 32/21.....	5
3.3 Emissione delle tariffe forfettarie annue per gli OSA assoggettati di cui all’Allegato 2 Sezione 6 del D. Lgs. N. 32/21.....	8
3.4. Emissione delle tariffe forfettarie per l’ispezione ante mortem in caso di macellazione d’urgenza al di fuori del macello (in azienda/allevamento) - Sezione 7 Allegato 2 del D. Lgs. N. 32/21.....	11
3.5. Emissione delle tariffe per il riconoscimento (condizionato e definitivo), per la registrazione e per i relativi aggiornamenti e per le autorizzazioni - Sezione 8 Allegato 2 del D. Lgs. N. 32/21.....	12
3.6. Emissione delle tariffe per l’ispezione effettuata dal veterinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta – Art. 7 del D. Lgs. 32/21.....	14
3.7. Emissione delle tariffe per Controlli Ufficiali originariamente non programmati, Controlli Ufficiali e Altre Attività Ufficiali su richiesta degli operatori effettuati dall’Azienda Sanitaria Provinciale – Art. 9 del D. Lgs. N. 32/21.....	15
4. VERIFICA, CONTABILIZZAZIONE ED ULTERIORI ADEMPIMENTI.....	17
5. RIPARTIZIONE, RENDICONTAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE SOMME RISCOSE AI SENSI DEL D. LGS. 32/21.....	18
6. IMPIEGO SOMME RISCOSE AI SENSI DEL D. LGS. 32/21.....	20
7. RENDICONTAZIONE DELLE TARIFFE E L’IMPIEGO DI TUTTE LE SOMME RISCOSE DAI LABORATORI UFFICIALI DI CONTROLLO.....	23
ALLEGATO 1.....	25
Modello 1.....	25
Modello 2.....	27
Modello 3.....	29
Modello 4.....	31

Modello 5.....	33
Modello 6.....	35
Modello 7.....	36
Modello 8.....	37
Modello 9.....	38
Modello 10.....	39
Modello 11.....	40
Modello 12.....	41
Modello 13.....	43
Modello 14.....	46
Modello 15.....	47
Modello 16.....	48
Modello 17.....	49
Modello 17 - bis.....	50
Modello 18.....	51
Modello 19.....	52
Modello 20.....	53

Indirizzi operativi per il pagamento delle tariffe di cui al D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.” nonché per la rendicontazione, il trasferimento e l’impiego delle somme riscosse.

1. PREMESSA.

Il D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117” (di seguito definito <<Decreto>>), costituisce il presupposto normativo di riferimento della presente direttiva, diretta a disciplinare gli aspetti legati alla gestione delle modalità di finanziamento dei Controlli Ufficiali e delle Altre Attività Ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari, in attuazione del titolo II, capo VI, del regolamento (UE) 2017/625.

Non rientrano tra i Controlli Ufficiali e le Altre Attività Ufficiali di cui al D.Lgs. n. 32/2021 quelli condotti attraverso piani di monitoraggio e di sorveglianza nazionali per la verifica dei requisiti dello Stato membro, e non del singolo operatore, per l’esportazione.

Le tariffe di cui al D.lgs. n. 32/2021 sono a carico degli Operatori dei Settori interessati e **sono destinate e vincolate alle Autorità Competenti** (ai sensi dell’art. 2, D.lgs. n. 27/2021) ed agli altri enti di cui agli artt. 14 e 15, e concorrono, in **aggiunta** alle risorse provenienti dal finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, ad assicurare adeguate risorse **umane, strumentali e finanziarie** necessarie per organizzare, effettuare e migliorare il sistema dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, nel rispetto delle disposizioni dell’Unione Europea.

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Procedura è diretta a disciplinare le attività poste in essere:

- dalle Aziende Sanitarie Provinciali, circa il pagamento delle tariffe previste nelle Sezioni da 1 a 9 dell’*Allegato 2* e all’*articolo 9* del Decreto nonché la rendicontazione, il trasferimento e l’impiego delle somme riscosse;
- dai laboratori Ufficiali di Controllo IZSM circa la rendicontazione e l’impiego delle somme riscosse:
 - per l’effettuazione di analisi, prove e diagnosi ai sensi degli *articoli 6 comma 16, 7 comma 1 e 9 commi 8 e 9* del Decreto;
 - ai sensi dell’*articolo 15* del Decreto.

3. EMISSIONE DELLE TARIFFE E RISCOSSIONE DELLE SOMME

3.1 Emissione delle tariffe per i Controlli Ufficiali effettuati nei macelli e negli stabilimenti di lavorazione della selvaggina – Sezioni 1 e 3 dell’*Allegato 2*, D. Lgs. n. 32/2021

3.1.1a. Le tariffe di cui alla **Sezione 1** dell’*Allegato 2* del Decreto si applicano, a seguito di Controllo Ufficiale relativo all’attività di macellazione, ai seguenti stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. CE 853/2004, Allegato III:

- Sezione I: macelli di ungulati domestici – SH
- Sezione II: macelli di pollame e lagomorfi – SH
- Sezione III: macelli di selvaggina di allevamento – SH

Al fine di porre in essere le attività necessarie, l’operatore del settore alimentare (OSA) è tenuto a concordare preventivamente con il Direttore del Servizio veterinario Area B (SVetB) —sentito il veterinario ufficiale

dello stabilimento e attraverso modalità che consenta la tracciabilità di ora e data della richiesta (ad esempio, a mezzo email)—, le giornate e gli orari di macellazione.

3.1.1b. Le tariffe di cui alla **Sezione 3** dell'*Allegato 2* del Decreto si applicano, a seguito di Controllo Ufficiale relativo all'attività di lavorazione della selvaggina, agli stabilimenti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione IV: centri di lavorazione della selvaggina/GHE, relativamente alla selvaggina cacciata o abbattuta nell'ambito dei piani di controllo, come da normative nazionali e regionali sulla protezione della fauna omeoterma.

Al fine di porre in essere le attività necessarie, l'OSA è tenuto a concordare preventivamente con il Direttore SVetB —sentito il veterinario ufficiale dello stabilimento e attraverso modalità che consenta la tracciabilità di ora e data della richiesta (ad esempio, a mezzo e-mail)—, le giornate e gli orari di lavorazione della selvaggina.

3.1.2. Il SVetB, sulla base dei dati comunicati all'Azienda Sanitaria Provinciale a cura del veterinario ufficiale, dopo l'espletamento delle attività, determina mensilmente (utilizzando i **Modelli 1 e 3** dell'*Allegato 1*) e applica la tariffa più favorevole tra:

- quella calcolata sulla base dei quantitativi di produzione (n. capi macellati/lavorati) come previsto dalle *Sezioni 1 e 3*;
- quella calcolata su base oraria, ottenuta moltiplicando il numero di ore impiegate nell'effettuazione delle attività di Controllo Ufficiale tra le 6,00 e le 18,00, considerando l'ispezione *ante e post mortem*.

Alla tariffa oraria è applicata la maggiorazione del 30% e non si applica la previsione della tariffa più favorevole qualora, per richiesta dell'Operatore, il Controllo Ufficiale si esegua:

- tra le 18,00 e le 6,00;
- in giornata festiva;
- nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore rispetto all'orario previsto per l'effettuazione del Controllo Ufficiale o dell'altra attività ufficiale.

Qualora l'OSA effettui più attività tra quelle previste dalle Sezioni da 1 a 5, si applica la somma delle tariffe previste per ciascuna *Sezione*.

Alla tariffa più favorevole per l'operatore va applicata la maggiorazione dello 0,50%, come previsto all'*articolo 8 comma 4* del Decreto.

Qualora, contestualmente allo svolgimento del Controllo Ufficiale in oggetto, si eseguano attività su richiesta dell'Operatore per il rilascio di certificati/attestazioni, le ore a tal fine impiegate sono tariffate a parte, secondo le modalità previste all'*art. 10 comma 2* e l'importo è aggiunto alla tariffa più favorevole per l'Operatore.

Relativamente all'applicazione del 2% per E.N.P.A.V., si specifica che, in base a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione – Sezione lavoro con sentenza n. 161 dell'8 gennaio 2009, non è dovuta la maggiorazione (c.d. contributo integrativo) *ex art. 12, comma 1, legge n. 136/1991* in quanto la stessa <<è dovuta soltanto sui corrispettivi percepiti dai veterinari nell'esercizio di attività professionale in regime di autonomia [...] e non già anche sui corrispettivi tariffari dovuti direttamente agli enti pubblici per l'erogazione di prestazioni istituzionali rese attraverso l'impiego di veterinari dipendenti>>.

3.1.3. Con periodicità almeno trimestrale, il SvetB (o struttura delegata) notifica all'OSA la richiesta di pagamento secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale (*D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.*).

Qualora si siano rese necessarie analisi di laboratorio, prove e diagnosi, queste sono a carico dell'operatore e il loro importo è aggiunto alle tariffe di cui al punto 3.1.2.

3.1.4. L'OSA è tenuto al pagamento delle tariffe entro 30 giorni dal ricevimento della notifica di pagamento. Qualora l'OSA non abbia provveduto al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della bolletta, il SVetB (o struttura delegata) provvederà a sollecitare nuova richiesta di pagamento, secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale (*D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.*), procedendo alla bollettazione della maggiorazione del 30%, oltre agli interessi legali.

3.1.5. Decorsi 30 giorni dal ricevimento della nuova richiesta di pagamento, concretizzatosi il reiterato inadempimento da parte dell'OSA, il SvetB comunica i dati dell'OSA inadempiente e tutte le informazioni


necessarie all'U.O. Affari legali dell'ASP per l'avvio del contenzioso e delle procedure di riscossione coattiva.

Il Direttore del SVetB, contestualmente alla comunicazione a detto Ufficio Affari legali ai fini dell'avvio della procedura di riscossione coattiva, dispone che il Veterinario Ufficiale dello stabilimento sospenda i Controlli Ufficiali e disponga la sospensione dell'attività di macellazione e di lavorazione della selvaggina, notificandola al legale rappresentante dello stesso e dandone immediatamente comunicazione al Dipartimento regionale Tutela della Salute-Servizi Socio-sanitari/Settore n. 10 Sanità veterinaria per gli adempimenti di propria competenza.

Detti controlli non saranno ripristinati ed effettuati fino alla corresponsione delle somme dovute anche nel caso in cui l'immobile e/o la gestione dell'immobile sia trasferita, a seguito di cessione o fitto di ramo d'azienda, ad altro Operatore. In quest'ultimo caso, i debiti con l'Azienda Sanitaria Provinciale sono trasferiti al gestore dello stabilimento.

L'operatore subentrante, in sede di presentazione di istanza di volturazione del Riconoscimento Reg. CE 853/04, deve produrre autocertificazione e documentazione da cui risulti la regolarità dei pagamenti nei confronti della ASP per i contributi derivanti dalla precedente gestione.

3.1.6. Flow chart riepilogativo:



3.2 Emissione delle tariffe per i **Controlli Ufficiali effettuati nei laboratori di sezionamento, della produzione di latte e della produzione e immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura** – Sezioni 2, 4 e 5 dell'Allegato 2 del D. Lgs. n. 32/2021

3.2.1a. Le tariffe di cui alla *Sezione 2, Allegato 2, D. Lgs. n. 32/2021* si applicano, a seguito di Controllo Ufficiale, agli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III:

- Sezioni I, III e IV: laboratori di sezionamento di carni di ungulati domestici, di carni di selvaggina di ungulati selvatici allevati e di carni di selvaggina selvatica grossa – CP
- Sezioni II, III e IV: laboratori di sezionamento di carni di pollame e lagomorfi e di carni di piccola selvaggina di penna e di pelo allevata o cacciata – CP

3.2.1b. Le tariffe di cui alla *Sezione 4, Allegato 2, D. Lgs. n. 32/2021* si applicano, a seguito di Controllo Ufficiale, agli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione IX:

- Latte e prodotti a base di latte: Centro di standardizzazione - PP
- Latte e prodotti a base di latte: Trattamento termico – PP

3.2.1c. Le tariffe di cui alla *Sezione 5, Allegato 2, D. Lgs. n. 32/2021* si applicano, a seguito di Controllo Ufficiale, agli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III:

- a) Sezione VIII: prodotti della pesca – Impianti dei prodotti della pesca freschi - FFPP
- b) Sezione VIII: prodotti della pesca – Mercato ittico all'ingrosso - WM
- c) Sezione VIII: prodotti della pesca – Impianto collettivo per le aste – AH

3.2.2. Gli OSA di cui alle *Sezioni 2, 4 e 5, Allegato 2, D. Lgs. n. 32/2021* sono tenuti a trasmettere al SVet/B e SVet/C (per competenza), entro il giorno 15 di ciascun mese, i dati produttivi del mese precedente calcolati come

- quantità di carni e latte introdotte negli stabilimenti

ovvero

- come quantità di prodotti della pesca immessi sul mercato dallo stabilimento.

Ai fini della determinazione della tariffa per gli stabilimenti di cui alla *Sezione 4, Allegato 2*, la tariffa deve intendersi riferita ai quantitativi di latte sottoposti a standardizzazione e/o trattamento termico, ad esclusione di quelli eventualmente destinati ad altra trasformazione (ad esempio la caseificazione) nello stesso stabilimento, indipendentemente che siano stati sottoposti a standardizzazione e/o trattamento termico.

Per uno stesso quantitativo di latte crudo sottoposto sia a standardizzazione sia a trattamento termico nello stesso stabilimento, la tariffa di cui alla *Sezione 4, Allegato 2* si applica una sola volta.

Sulla base dei dati comunicati dall'OSA e delle ore impiegate per l'espletamento delle attività da parte dei veterinari del SVet/B e SVet/C, si applica (utilizzando i **Modelli 2, 4 e 5** dell'*Allegato 1*) la tariffa più favorevole tra:

- quella calcolata sulla base dei quantitativi di produzione (carne e latte introdotti e lavorati, prodotti ittici immessi in commercio), come previsto dalle *Sezioni 2, 4 e 5*;
- quella calcolata su base oraria, ottenuta moltiplicando il numero di ore impiegate nell'effettuazione delle attività di Controllo Ufficiale tra le 6,00 e le 18,00.

Alla tariffa oraria è applicata la maggiorazione del 30%, e non si applica la previsione della tariffa più favorevole, qualora, per richiesta dell'Operatore, il Controllo Ufficiale si esegua:

- tra le 18,00 e le 6,00;
- in giornata festiva;
- nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore rispetto all'orario previsto per l'effettuazione del Controllo Ufficiale o dell'altra attività ufficiale.

La tariffa si applica in riferimento all'arco temporale di un mese nel corso del quale è/sono stato/i effettuato/i il/i Controllo/i Ufficiale/i. Pertanto, è possibile effettuare il confronto tra i due parametri per determinare la tariffa più favorevole. Qualora l'OSA **ometta di comunicare** i dati produttivi mensili, nel mese di riferimento, si applica esclusivamente la tariffa oraria, calcolata ai sensi dell'*articolo 10, comma 2* del Decreto.

Qualora l'OSA effettui più attività tra quelle previste dalle *Sezioni da 1 a 5*, si applica la somma delle tariffe previste per ciascuna Sezione di cui ai paragrafi 3.1 e 3.2.

Alla tariffa più favorevole per l'operatore va applicata la maggiorazione dello 0,50%, come previsto all'*articolo 8, comma 4* del Decreto.

Nel caso un Laboratorio di sezionamento, di cui alla *Sezione 2*, sia altresì riconosciuto ai sensi della *Sezione 6* come "VI Prodotti a base di carne: Impianto di lavorazione – PP", i dati produttivi sono calcolati sulla base delle <<quantità di carne commercializzate come carne fresca>> anziché di <<quantità di carne introdotte>> ed è esclusa, pertanto, l'applicazione della tariffa più favorevole.

Per i Laboratori di sezionamento annessi ai macelli o ai centri di lavorazione della selvaggina, il SVet/B, fatto salvo quanto previsto all'*art 8, comma 1* e dall'*art. 9, comma 1* del Decreto, **applica la tariffa più favorevole all'operatore** tra:

- la tariffa calcolata sommando gli importi ottenuti di cui all'*allegato 2, Sezione 2* sommate alle tariffe delle *Sezioni 1 e/o 3* e
- la tariffa su base oraria, calcolata ai sensi dell'*art 6, commi 1 e 2* per il Controllo Ufficiale rispettivamente nel macello, nel centro di lavorazione della selvaggina e nel laboratorio di sezionamento (ore impiegate nell'effettuazione delle attività di Controllo Ufficiale tra le 6,00 e le 18,00, con eventuale applicazione della maggiorazione del 30% per attività effettuate tra le ore 18,00 e le ore 6,00, considerando l'ispezione *ante e post mortem*).

Qualora l'OSA ometta di comunicare i dati produttivi mensili, nel mese di riferimento, si applica esclusivamente la tariffa oraria, calcolata ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del Decreto.

Qualora, contestualmente allo svolgimento del Controllo Ufficiale in oggetto, si eseguano attività su richiesta dell'Operatore per il rilascio di certificati/attestazioni, le ore a tal fine impiegate sono tariffate a parte, secondo le modalità previste all'art. 10, comma 2 e l'importo è aggiunto alla tariffa più favorevole per l'Operatore.

Relativamente all'applicazione del 2% per E.N.P.A.V., si specifica che, in base a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione – Sezione lavoro con sentenza n. 161 dell'8 gennaio 2009, non è dovuta la maggiorazione (c.d. contributo integrativo) ex art. 12, comma 1, legge n. 136/1991 in quanto la stessa <<è dovuta soltanto sui corrispettivi percepiti dai veterinari nell'esercizio di attività professionale in regime di autonomia [...] e non già anche sui corrispettivi tariffari dovuti direttamente agli enti pubblici per l'erogazione di prestazioni istituzionali rese attraverso l'impiego di veterinari dipendenti>>.

3.2.3. Con periodicità almeno trimestrale, i SVet/B e SVet/C notificano all'OSA la richiesta di pagamento secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.).

Qualora si siano rese necessarie analisi di laboratorio, prove e diagnosi, queste sono a carico dell'operatore e il loro importo è aggiunto alle tariffe di cui al punto 3.2.2.

3.2.4. L'OSA è tenuto al pagamento delle tariffe entro 30 giorni dal ricevimento della notifica di pagamento. Qualora l'OSA non abbia provveduto al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, il SVet/B e il SVet/C (per competenza) provvederà a sollecitare nuova richiesta di pagamento, secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.), procedendo alla bollettazione della maggiorazione del 30% oltre agli interessi legali.


3.2.5. Decorsi 30 giorni dal ricevimento della nuova richiesta di pagamento, concretizzatosi il reiterato inadempimento da parte dell'OSA, il SVet/B o SVet/C comunica i dati dell'OSA inadempiente e tutte le informazioni necessarie all'UO Affari legali dell'ASP per l'avvio del contenzioso e delle procedure di riscossione coattiva

Contestualmente alla comunicazione all'UO Affari legali dell'ASP ai fini dell'avvio della procedura di riscossione coattiva, il Direttore del SVet/B o SVet/C (per competenza) dispone che si sospendano i Controlli Ufficiali su richiesta e ne dà immediata comunicazione al Dipartimento Tutela della Salute-Servizi socio-sanitari/Settore n. 10 Sanità veterinaria per gli adempimenti di propria competenza.

Detti controlli non saranno ripristinati ed effettuati fino alla corresponsione delle somme dovute anche nel caso in cui l'immobile e/o la gestione dell'immobile sia trasferita a seguito di cessione o fitto di ramo d'azienda ad altro Operatore. In quest'ultimo caso, i debiti con l'Azienda Sanitaria Provinciale sono trasferiti al gestore dello stabilimento.

L'operatore subentrante in sede di presentazione di istanza di volturazione del Riconoscimento Reg. CE 853/2004 deve produrre autocertificazione e documentazione da cui risulti la regolarità dei pagamenti nei confronti dell'ASP per i contributi derivanti dalla precedente gestione.

3.2.6. Flow chart riepilogativo:



3.3 Emissione delle **tariffe forfettarie annue** per gli OSA assoggettati di cui all'Allegato 2 Sezione 6, D. Lgs. n. 32/2021

3.3.1 Obblighi degli Operatori

L'OSA appartenente a categorie di attività assoggettabili (anche potenzialmente) è obbligato a trasmettere ai competenti SIAN, SvetB e SvetC, **entro e non oltre il 31 Gennaio** dell'anno di riferimento per l'applicazione della tariffa, l'autodichiarazione di cui al **Modello 12** per il primo anno di applicazione nonché per ogni successiva annualità nel caso in cui intervengano variazioni:

- sulla assoggettabilità / non assoggettabilità alle tariffe forfettarie annue;
- sulla tipologia di attività svolta di cui alla *Tabella A, Sezione 6, Allegato 2* del Decreto.

Per tutte le restanti variazioni riguardanti i dati anagrafici che prevedono una nuova notifica di aggiornamento SCIA, il Dipartimento di Prevenzione (o SVet/B, SVet/C, SIAN delegati) procede d'ufficio agli aggiornamenti delle banche dati degli OSA assoggettati.

3.3.2 Procedure per l'individuazione degli OSA assoggettati alle tariffe forfettarie

Le AA.SS.PP. della Regione Calabria provvedono a dare la massima divulgazione dell'informazione (sito web Aziendale, CCIAA, Ordini professionali, SUAP/Comuni etc.) relativa all'obbligo di trasmettere l'autodichiarazione annuale per tutti gli Operatori del Settore Alimentare di cui alla *Tabella A, Sezione 6, Allegato 2* del Decreto.

Inoltre, il Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.PP., attraverso strutture di Staff della Direzione e dei Servizi competenti (SIAN, SVet/B, SVet/C), **entro il 31 dicembre di ogni anno** invia, a mezzo PEC/e-mail ovvero con altro mezzo certo, a ciascun OSA la cui attività è assoggettabile, anche potenzialmente, tra quelle specificate nell'*Allegato 2, Sezione 6, D. Lgs. n. 32/2021* (con l'esclusione di quelli di cui alle *Sezioni da 1 a 5* dell'*Allegato 2*), la seguente documentazione:

- una nota informativa (Modello 11, Allegato 1);
- il modulo di autodichiarazione (Modello 12, Allegato 1);
- il modulo di autovalutazione del coefficiente di rischio specifico per ciascun stabilimento sotto il proprio controllo (Modello 13, Allegato 1).

Entro il mese di Febbraio di ogni anno, il Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.PP., attraverso strutture di Staff della Direzione e dei Servizi SIAN, SVet/B e SVet/C, a partire dalle precedenti banche dati *ex D.lgs. n. 194/2008*, verifica i dati trasmessi dagli OSA ed elabora un elenco puntuale degli OSA assoggettati alle tariffe di cui *Allegato 2, Sezione 6, D. Lgs. n. 32/2021*. Detto elenco deve contenere, per ogni stabilimento di ciascun OSA, tutti i dati anagrafici, fiscali e relativo livello di rischio (basso, medio o alto) utile all'emissione della bolletta di pagamento.

Entro il mese di Febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, lo stesso Dipartimento di Prevenzione aggiorna con frequenza appropriata l'elenco puntuale degli OSA assoggettati alle tariffe di cui *Allegato 2, Sezione 6, D.Lgs. 32/2021*.

Il Dipartimento di Prevenzione, a seconda delle situazioni rilevate, avvia contestualmente le procedure di seguito indicate:

a) Mancato riscontro da parte dell'OSA.

Qualora l'OSA non abbia dato riscontro alla nota di cui al precedente punto 3.3.2 attraverso l'invio del modello di autodichiarazione, i Direttori dei Servizi competenti predispongono elenchi degli OSA che non hanno trasmesso riscontro. Detti elenchi saranno trasmessi dal Direttore del Dipartimento/Direzione Generale, **entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, alla Guardia di Finanza per le eventuali verifiche che la stessa vorrà disporre.**

Nel caso di accertata assoggettabilità dell'OSA, il Dipartimento di Prevenzione invia una nota a mezzo certo (**Modello 14**), di richiesta di versamento della tariffa dovuta, per ciascun anno di omessa autodichiarazione, corredata di relativa bolletta aumentata degli interessi legali maturati.

b) Riscontro di non assoggettabilità da parte dell'OSA.

Qualora l'OSA fornisca riscontro mediante autodichiarazione di non assoggettabilità al regime tariffario di cui al *D.Lgs. n. 32/2021*, il Dipartimento di Prevenzione registra quanto dichiarato, facendo riserva di attivare le verifiche per tutti gli OSA per i quali si pone un sospetto, anche

avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza ovvero di altri strumenti e convenzioni con l'Agenzia delle Entrate.

c) Riscontro di assoggettabilità da parte dell'OSA.

Qualora l'OSA fornisca riscontro dichiarando la propria assoggettabilità al regime tariffario di cui al *D.Lgs. n. 32/2021*, il Dipartimento di Prevenzione registra quanto dichiarato e provvede a quantificare la tariffa dovuta in riferimento a quanto previsto dall'*Allegato 2, Sezione 6, D.Lgs. n. 32/2021*.

3.3.3 Calcolo delle tariffe

In sede di prima applicazione, tutti gli OSA assoggettati alla tariffa in oggetto verseranno la quota corrispondente al livello di rischio basso di cui alla *Tabella A, Sezione 6, Allegato 2* del Decreto.

A partire dal secondo anno di applicazione, invece, gli OSA verseranno la tariffa prevista sulla base del coefficiente di rischio stabilito dalle AA.SS.PP. a seguito di:

- valutazione del coefficiente di rischio specifico applicato al primo Controllo Ufficiale espletato (*ex post*), oppure
- valutazione dei dati forniti dall'OSA in sede di trasmissione del modello di autovalutazione, oppure
- valutazione di rischio *ex ante*, applicata dall'Autorità Competente Locale sulla base della tipologia di attività e dei dati pregressi in possesso della stessa Autorità.

L'importo indicato dalla *Sezione 6* deve essere maggiorato dello 0,50% per l'attuazione del Piano di controllo nazionale pluriennale previsto dall'*articolo 109, paragrafo 1, Regolamento*, ai sensi dell'*articolo 8, comma 4* del Decreto.

Qualora l'OSA effettui nello stabilimento in esame sia attività tra quelle previste dalle *Sezioni da 1 a 5*, sia attività previste dalla *Sezione 6*, si applica la somma delle tariffe previste per ciascuna Sezione.

Qualora l'OSA effettui nello stabilimento in esame più attività tra quelle previste dalla *Sezione 6*, si applica un'unica tariffa corrispondente a quella dell'attività con il livello di rischio maggiore, come previsto dall'*articolo 6, comma 9* del Decreto.

Le tariffe sono applicate a prescindere dall'effettiva esecuzione del Controllo Ufficiale.

Le tariffe non si applicano agli Operatori la cui attività è iniziata in data successiva al 1° luglio dell'anno precedente alla trasmissione dell'autodichiarazione.

Relativamente all'applicazione del 2% per E.N.P.A.V., si specifica che, in base a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione – Sezione lavoro con sentenza n. 161 dell'8 gennaio 2009, non è dovuta la maggiorazione (c.d. contributo integrativo) *ex art. 12, comma 1, legge n. 136/1991* in quanto la stessa <<è dovuta soltanto sui corrispettivi percepiti dai veterinari nell'esercizio di attività professionale in regime di autonomia [...] e non già anche sui corrispettivi tariffari dovuti direttamente agli enti pubblici per l'erogazione di prestazioni istituzionali rese attraverso l'impiego di veterinari dipendenti>>.

3.3.4 Emissione bollette

Il Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.PP, nelle more dell'organizzazione delle attività di emissione e trasmissione delle bollette con proprio personale tecnico/amministrativo, può trasmettere all'Area Gestione Risorse Finanziarie della propria Azienda gli elenchi degli stabilimenti degli OSA assoggettati alla tariffa forfettaria di cui alla *Sezione 6*, completi di tutti i dati anagrafici e fiscali nonché del livello di rischio "corrente" per l'annualità in corso.

Lo stesso Dipartimento di Prevenzione ovvero l'Area Gestione Risorse Finanziarie delegata, **entro il 31 marzo** di ogni anno, invia la notifica di pagamento (**Modello 15**, Allegato 1), a mezzo certo (pec o racc. a/r) secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale (*D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.*). Detta notifica dovrà contenere la specifica del termine ultimo per il pagamento della tariffa, fissato **in 30 giorni** dalla notifica di richiesta di pagamento, nonché, in allegato, la "bolletta" (**Modello 16**).

Per gli anni successivi al primo, qualora non ci fossero variazioni delle informazioni richieste circa l'assoggettabilità, le AA.SS.PP. emetteranno la richiesta di pagamento sulla base delle ultime informazioni disponibili. Ai sensi dell'*art. 13, comma 3, D. Lgs. n. 32/2021*, gli Operatori delle piattaforme di distribuzione degli alimenti della grande distribuzione organizzata, dei depositi conto terzi di alimenti, dei depositi per attività di commercio all'ingrosso di alimenti e bevande e dei *cash and carry*, sono sempre soggetti al pagamento delle relative tariffe ai sensi dell'*articolo 6, comma 10* del Decreto.

Al fine della individuazione del Servizio procedente nei confronti degli OSA assoggettati o assoggettabili, si fa riferimento al principio della competenza (Servizio competente esclusivo). Per gli OSA assoggettati o assoggettabili che trattano alimenti sia di origine vegetale che di origine animale, il Servizio procedente è il Servizio competente **prevalente** individuato nel Piano Locale dei Controlli dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione, previa intesa con i competenti Direttori dei Servizi, secondo il principio del Servizio prevalente e del Servizio concorrente.

L'OSA, effettuato il versamento nei tempi previsti, dovrà far pervenire al Servizio competente della ASP, in tempi brevi, l'attestazione di avvenuto versamento. Gli importi delle tariffe sono versati dall'OSA alla ASP competente per territorio rispetto alla sede operativa dell'attività attraverso le modalità indicate nella richiesta di pagamento.


3.3.5 Procedure per la verifica dei pagamenti e per l'omesso o incompleto pagamento

Qualora l'OSA, entro il termine di **30 giorni** dal ricevimento della nota corredata di relativa bolletta, non provveda al versamento completo della tariffa, il Dipartimento di Prevenzione ovvero l'Area Gestione Risorse Finanziarie delegata provvederà a sollecitare nuova richiesta di pagamento (**Modello 17** o **Modello 17-bis Allegato 1**) secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale (*D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.*), procedendo alla bollettazione della maggiorazione del 30%, oltre agli interessi legali.

Decorsi 30 giorni dalla notifica della seconda richiesta di pagamento, qualora l'OSA non abbia provveduto al versamento della tariffa richiesta, il Dipartimento di Prevenzione ovvero l'Area Gestione Risorse Finanziarie delegata invia la documentazione degli OSA inadempienti all'UO Affari legali della propria ASP, la quale attiva le procedure di riscossione coattiva ai sensi dell'*art.17, comma 4, D.Lgs. 32/2021*.

Contestualmente all'avvio della procedura prevista all'*art.17, comma 4* del Decreto, il Dipartimento di Prevenzione sospende i controlli ufficiali su richiesta (tra cui le Certificazioni per l'*export*). Detti controlli non saranno ripristinati ed effettuati fino alla corresponsione delle somme dovute anche nel caso in cui lo stabilimento e/o la gestione dello stesso sia trasferita a seguito di cessione o fitto di ramo d'azienda ad altro Operatore. In quest'ultimo caso, i debiti con l'Azienda Sanitaria Provinciale sono trasferiti al gestore dello stabilimento.

3.3.6. Flow chart riepilogativo



3.4. Emissione delle **tariffe forfettarie per l'ispezione ante mortem** in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello (in azienda/allevamento) - Sezione 7, Allegato 2 del D. Lgs. n. 32/2021

3.4.1. Le tariffe di cui alla Sezione 7 dell'Allegato 2 al Decreto si applicano, a seguito di richiesta da parte dell'OSA interessato, a seguito di ispezione *ante mortem* in caso di macellazione d'urgenza al di fuori dal macello.

3.4.2. Il veterinario ufficiale della ASP territorialmente competente, espletata l'ispezione, provvede a comunicare al SVetB i dati necessari al calcolo della tariffa e all'emissione della notifica di pagamento

(**Modello 7**, Allegato 1), che sarà oggetto di notifica di pagamento secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale (*D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.*), da parte dell'ASP. La tariffa è applicata a prescindere dall'esito dell'ispezione ed è comprensiva della certificazione prevista. La tariffa è maggiorata dello 0,50%, come previsto all'*articolo 8, comma 4* del Decreto.

Qualora si siano rese necessarie analisi di laboratorio, prove e diagnosi, queste sono a carico dell'operatore e il loro importo è aggiunto alle tariffe di cui al punto 3.4.2.


Relativamente all'applicazione del 2% per E.N.P.A.V., si specifica che, in base a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione – Sezione lavoro con sentenza n. 161 dell'8 gennaio 2009, non è dovuta la maggiorazione (c.d. contributo integrativo) *ex art. 12, comma 1, L. 136/1991* in quanto la stessa <<è dovuta soltanto sui corrispettivi percepiti dai veterinari nell'esercizio di attività professionale in regime di autonomia [...] e non già anche sui corrispettivi tariffari dovuti direttamente agli enti pubblici per l'erogazione di prestazioni istituzionali rese attraverso l'impiego di veterinari dipendenti>>.

3.4.3. L'OSA è tenuto al pagamento delle tariffe **entro 30 giorni** dal ricevimento della notifica di pagamento. Qualora l'OSA non abbia provveduto al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, il SVetB (o struttura delegata) provvederà a sollecitare nuova richiesta di pagamento secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale (*D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.*), procedendo alla bollettazione della maggiorazione del 30% oltre agli interessi legali.

3.4.4. In caso di reiterato inadempimento da parte dell'OSA, il SVetB comunica i dati dell'OSA inadempiente e tutte le informazioni necessarie all'UO Affari legali dell'ASP per l'avvio del contenzioso e delle procedure di riscossione coattiva.

Contestualmente all'avvio della procedura di riscossione coattiva, l'ASP sospende i Controlli Ufficiali su richiesta. Detti controlli non saranno ripristinati ed effettuati fino alla corresponsione delle somme dovute anche nel caso in cui l'immobile e/o la gestione dell'immobile sia trasferita a seguito di cessione o fitto di ramo d'azienda ad altro Operatore. In quest'ultimo caso, i debiti con l'Azienda Sanitaria Provinciale sono trasferiti al gestore dello stabilimento.

3.4.5. *Flow chart* riepilogativo:



3.5. Emissione delle tariffe per il riconoscimento (condizionato e definitivo), per la registrazione e per i relativi aggiornamenti e per le autorizzazioni - Sezione 8, Allegato 2, D. Lgs. n. 32/2021

3.5.1. Nella *Sezione 8* dell'*Allegato 2* del Decreto sono previste le tariffe per il **riconoscimento** (condizionato e definitivo) degli Operatori e i relativi aggiornamenti, operanti nei seguenti settori:

- **alimenti** di cui all'art. 6 Reg. (CE) n. 852/2004 e di cui all'art. 148 del Reg. (UE) n. 2017/625, in relazione al riconoscimento degli stabilimenti secondo quanto previsto dai Regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004;
- **mangimi** di cui agli artt. 9 e 10 del Reg. (CE) n. 183/2005 e art. 79, par. 2 let. b) del Reg. (UE) n. 2017/625;
- **sottoprodotti** di cui agli artt. 23 e 24 del Reg. (CE) n. 1069/2009;

- **sanità animale**, limitatamente al riconoscimento condizionato e definitivo degli stabilimenti di cui agli artt. da 94 a 100 e da 176 a 184 del Reg. (UE) 2016/429.

La tariffa per ogni ora impiegata dall'Autorità Competente per il rilascio delle Autorizzazioni (diverse dal riconoscimento) è invece calcolata su base oraria ai sensi del *art. 10 comma 2, D.lgs n. 32/2021*.

3.5.2a. Per il rilascio del riconoscimento e per il suo aggiornamento, a seguito di presentazione dell'istanza prevista dalla normativa regionale di riferimento, l'OSA è tenuto al pagamento, a seguito di notifica da parte della ASP (**Modello 8**, Allegato 1), secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale (*D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.*), della rispettiva tariffa forfettaria di cui alla *Sezione 8*.

Qualora il Controllo Ufficiale effettuato dai Servizi dell'ASP territorialmente competente ecceda la durata di 3 ore (2 ore in caso di aggiornamento dell'atto di riconoscimento), il Dipartimento di Prevenzione, cui detti Servizi afferiscono, trasmette all'OSA (prima della conclusione del procedimento) un'ulteriore richiesta di pagamento, secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale (*D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.*), calcolata su base oraria (**Modello 10**, Allegato 1), ai sensi dell'*art. 10 comma 2* del Decreto per le ore di controllo eccedenti, con eventuale applicazione della maggiorazione del 30% per attività effettuate tra le ore 18,00 e le ore 6,00, in giornate festive o con richiesta dell'operatore inferiore alle 24 ore la data prevista per il Controllo Ufficiale. La tariffa aggiuntiva su base oraria è riscossa direttamente dalla ASP e non è oggetto di trasferimento ad altri Enti secondo quanto previsto dall'*art. 15 comma 2* del Decreto.

Qualora, contestualmente allo svolgimento del Controllo Ufficiale in oggetto, si eseguano attività su richiesta dell'Operatore per il rilascio di certificati/attestazioni, le ore a tal fine impiegate sono tariffate a parte secondo le modalità previste all'*art. 10 (2)* e l'importo è aggiunto alla tariffa più favorevole per l'Operatore.

Relativamente all'applicazione del 2% per E.N.P.A.V., si specifica che, in base a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione – Sezione lavoro con sentenza n. 161 dell'8 gennaio 2009, non è dovuta la maggiorazione (c.d. contributo integrativo) *ex art. 12, comma 1, l. 136/91* in quanto la stessa *<<è dovuta soltanto sui corrispettivi percepiti dai veterinari nell'esercizio di attività professionale in regime di autonomia [...] e non già anche sui corrispettivi tariffari dovuti direttamente agli enti pubblici per l'erogazione di prestazioni istituzionali rese attraverso l'impiego di veterinari dipendenti>>*.

3.5.2b. Per l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento, a seguito di presentazione dell'istanza prevista dalla normativa regionale di riferimento, l'OSA è tenuto al pagamento della rispettiva tariffa forfettaria di cui alla *Sezione 8* secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale (*D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.*).

3.5.2c. Per la registrazione e il relativo aggiornamento, a seguito di presentazione dell'istanza prevista dalla normativa regionale di riferimento, l'OSA è tenuto al pagamento della rispettiva tariffa forfettaria di cui alla *Sezione 8* a favore dell'ASP territorialmente competente secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale (*D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.*).

All'atto della ricezione della SCIA, per tutte le notifiche effettuate a far data dal giorno successivo dalla pubblicazione del presente provvedimento, le Autorità Competenti Locali verificano il contestuale avvenuto pagamento della tariffa forfettaria (€ 20,00) secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale e disposte dal SUAP competente per territorio.

3.5.3. Il procedimento finalizzato al rilascio del riconoscimento, dei relativi aggiornamenti o di rilascio delle autorizzazioni può essere avviato a conclusione dall'Autorità regionale se l'OSA ha effettuato il pagamento completo alla ASP (tariffe forfettarie ed eventuali tariffe su base oraria). Qualora **entro 30 giorni** dal ricevimento della notifica di pagamento l'OSA non provveda, il Dipartimento di Prevenzione provvederà a sollecitare nuova richiesta di pagamento, secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale, procedendo alla bollettazione della maggiorazione del 30%, oltre agli interessi legali.

In caso di reiterato inadempimento da parte dell'OSA, il Dipartimento di Prevenzione comunica i dati dell'OSA inadempiente e tutte le informazioni necessarie all'U.O. Affari Legali dell'ASP per l'avvio del contenzioso e delle procedure di riscossione coattiva.


Contestualmente all'avvio della procedura di riscossione coattiva, l'ASP sospende i Controlli Ufficiali su richiesta.

3.5.5. La tariffa per l'aggiornamento della registrazione e del riconoscimento non è dovuta nel caso di:

- sospensione o revoca del riconoscimento;

- sospensione o cessazione dell'attività di un operatore o stabilimento registrato;
- variazione della toponomastica;
- variazione di rappresentante legale di società di capitali.

3.5.4. Flow chart riepilogativo:



3.6. Emissione delle tariffe per l'ispezione effettuata dal veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta – Art. 7, D. Lgs. n. 32/2021

3.6.1. Per l'ispezione effettuata dal veterinario del SVetB, su richiesta dell'interessato, in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo ovvero animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta, si applica per ogni seduta di macellazione la tariffa prevista dalla *Sezione 9* dell'*Allegato 2* del Decreto.

3.6.2. Per il primo animale sottoposto a macellazione, si applica la tariffa forfettaria di cui alla *lettera a)* della *Sezione 9* comprensiva delle spese di viaggio. Per ogni animale successivo al primo, si applica la tariffa forfettaria di cui alla *lettera b)* della medesima *Sezione 9*.

3.6.3. Una volta espletate le attività, il SVetB applica la tariffa, ottenuta sommando la tariffa forfettaria per il primo animale oggetto di macellazione e la tariffa per gli eventuali animali successivi al primo, e provvede all'emissione della richiesta di pagamento (**Modello 9**, Allegato 1) secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.).

Qualora si siano rese necessarie analisi di laboratorio, prove e diagnosi, queste sono a carico dell'operatore e il loro importo è aggiunto alle tariffe di cui al punto 3.6.2.


Il Decreto prevede che, ai fini del mantenimento del controllo della situazione epidemiologica, in caso di macellazione di animali selvatici oggetto di attività venatoria o abbattuti nei piani di controllo, **l'analisi per la ricerca delle Trichinelle è effettuata gratuitamente dall'IZSM territorialmente competente.**

Relativamente all'applicazione del 2% per E.N.P.A.V., si specifica che, in base a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione – Sezione lavoro con sentenza n. 161 dell'8 gennaio 2009, non è dovuta la maggiorazione (c.d. contributo integrativo) *ex art. 12, comma 1, legge n. 136/1991* in quanto la stessa <<è dovuta soltanto sui corrispettivi percepiti dai veterinari nell'esercizio di attività professionale in regime di autonomia [...] e non già anche sui corrispettivi tariffari dovuti direttamente agli enti pubblici per l'erogazione di prestazioni istituzionali rese attraverso l'impiego di veterinari dipendenti>>.

3.6.4. L'interessato è tenuto al pagamento della tariffa **entro 30 giorni** dal ricevimento della notifica di pagamento. Qualora l'interessato non provveda al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, il SVetB provvederà a sollecitare nuova richiesta di pagamento, secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale (*D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.*), procedendo alla bollettazione della maggiorazione del 30%, oltre agli interessi legali.

3.6.5. In caso di reiterato inadempimento da parte dell'interessato, il SVetB comunica i dati del soggetto inadempiente e tutte le informazioni necessarie all'U.O. Affari Legali dell'ASP per l'avvio del contenzioso e delle procedure di riscossione coattiva.

3.6.6. *Flow chart* riepilogativo:



3.7. Emissione delle tariffe per Controlli Ufficiali originariamente non programmati, Controlli Ufficiali e Altre Attività Ufficiali su richiesta degli operatori effettuati dalle Aziende Sanitarie Provinciali – Art. 9, D. Lgs. n. 32/2021

3.7.1. Per i Controlli Ufficiali originariamente non programmati, ossia quelli necessari a seguito di riscontro di non conformità o sospetta non conformità successivamente confermata, nonché per i Controlli Ufficiali e le Altre Attività Ufficiali su richiesta dell'OSA, di cui all'*art. 9, comma 3* del Decreto, effettuati anche con mezzi di comunicazione a distanza o su documenti in formato elettronico ai sensi dell'*art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 32/2021*, si applica la tariffa oraria prevista della *Sezione 1* dell'*Allegato 3* al Decreto.

Rientrano nella presente disposizione i Controlli Ufficiali originariamente non programmati in materia di:

- Alimenti e sicurezza alimentare;
- Materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA);
- Mangimi;
- Salute animale;
- Sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;
- Benessere degli animali;
- Immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari.

Qualora i Controlli Ufficiali e le Altre Attività Ufficiali siano poste in essere a seguito di un reclamo o di un sospetto di non conformità, la tariffa si applica solo a seguito di accertamento della non conformità e solo all'Operatore che ha generato la non conformità. La tariffa, inoltre, si applica anche per i Controlli Ufficiali di *follow-up* sull'Operatore che ha generato la non conformità.

Non rientrano tra i controlli ufficiali originariamente non programmati quelli effettuati nell'ambito di allerte, ad eccezione dei controlli ufficiali sugli operatori responsabili di non conformità che ha dato origine all'allerta.

3.7.2. Una volta espletate le attività, il Servizio competente del Dipartimento di Prevenzione applica la tariffa, ottenuta moltiplicando il numero di ore impiegate nell'effettuazione delle attività di Controllo Ufficiale tra le 6,00 e le 18,00, con eventuale applicazione della maggiorazione del 30% per attività effettuate tra le ore 18,00 e le ore 6,00, in giornate festive o con richiesta inferiore alle 24 ore la data prevista per lo svolgimento dell'attività, aumentata dell'importo delle eventuali analisi di laboratorio, prove e diagnosi, nonché dello 0,50% come previsto all'*articolo 8, comma 4* del Decreto, e la trasmette all'OSA.

In caso di Controllo Ufficiale non programmato, svolto tra le 18,00 e le 6,00 o in giorni festivi, non si applica la maggiorazione del 30%. Il Servizio competente del Dipartimento di Prevenzione (ovvero struttura delegata) provvede all'emissione della richiesta di pagamento (**Modello 10**, Allegato 1) secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale (*D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.*).

In caso il Controllo Ufficiale a seguito di riscontrata non conformità si svolga in occasione di Controllo Ufficiale programmato la tariffa in oggetto non si applica.

Qualora l'Operatore richieda il rilascio di un certificato o attestazione che prevede l'effettuazione di un Controllo Ufficiale, e questo si svolga nell'ambito di un Controllo Ufficiale programmato previsto per le Sezioni da 1 a 5, le ore impiegate sono tariffate separatamente e aggiunte alla tariffa più vantaggiosa per l'Operatore.

Qualora il rilascio di un certificato/attestazione non richieda l'effettuazione di un Controllo Ufficiale presso la sede dello stabilimento, la tariffa oraria viene calcolata considerando il tempo dedicato all'esame documentale propedeutico al rilascio del certificato/attestazione.

Qualora si siano rese necessarie analisi di laboratorio, prove e diagnosi, queste sono a carico dell'operatore e il loro importo è aggiunto alle tariffe di cui al punto 3.7.2.

Relativamente all'applicazione del 2% per E.N.P.A.V., si specifica che, in base a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione – Sezione lavoro con sentenza n. 161 dell'8 gennaio 2009, non è dovuta la maggiorazione (c.d. contributo integrativo) *ex art. 12, comma 1, legge n. 136/1991* in quanto la stessa <<è dovuta soltanto sui corrispettivi percepiti dai veterinari nell'esercizio di attività professionale in regime di autonomia [...] e non già anche sui corrispettivi tariffari dovuti direttamente agli enti pubblici per l'erogazione di prestazioni istituzionali rese attraverso l'impiego di veterinari dipendenti>>.


3.7.3. L'OSA è tenuto al pagamento delle tariffe **entro 30 giorni** dal ricevimento della notifica di pagamento. Qualora l'OSA non abbia provveduto al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, il Servizio competente del Dipartimento di Prevenzione provvederà a sollecitare nuova richiesta di pagamento, secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale (*D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.*), procedendo alla bollettazione della maggiorazione del 30% oltre agli interessi.

3.7.4. In caso di reiterato inadempimento da parte dell'OSA, il Servizio competente del Dipartimento di Prevenzione comunica i dati dell'OSA inadempiente e tutte le informazioni necessarie all'U.O. Affari Legali dell'ASP per l'avvio del contenzioso e delle procedure di riscossione coattiva.

Contestualmente all'avvio della procedura di riscossione coattiva, l'ASP sospende i Controlli Ufficiali su richiesta.

Detti controlli non saranno ripristinati ed effettuati fino alla corresponsione delle somme dovute anche nel caso in cui lo stabilimento e/o la gestione dello stesso sia trasferita a seguito di cessione o fitto di ramo d'azienda ad altro Operatore. In quest'ultimo caso, i debiti con l'Azienda Sanitaria Provinciale sono trasferiti al gestore dello stabilimento.

3.7.6. Flow chart riepilogativo:



4. VERIFICA, CONTABILIZZAZIONE ED ULTERIORI ADEMPIMENTI

4.1 I Servizi (SIAN, SVet/A, B e C), salvo delega all'U.O. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie (di seguito GREF), a seguito di emissione della notifica di pagamento, trasmettono tutti i relativi dati al GREF delle rispettive AA.SS.PP., affinché provvedano alla contabilizzazione del credito verso l'Operatore.

4.2 Il GREF è responsabile della verifica del pagamento da parte dell'Operatore nei termini previsti e informa il Servizio che ha emesso la bolletta dell'avvenuto pagamento, affinché possa procedere con gli ulteriori adempimenti del caso.

4.3 In caso di inadempimento da parte dell'Operatore nei termini previsti (30 giorni), il GREF:

- provvede ad applicare la maggiorazione del 30% a titolo di sanzione, oltre interessi legali, e notifica all'OSA la richiesta di pagamento;

ovvero

- qualora non delegata dal Servizio competente (SIAN, SVet/A, B o C), trasmette a detto Servizio tutte le informazioni necessarie per l'emissione della notifica di pagamento della maggiorazione del 30% a titolo di sanzione, oltre interessi legali.

4.4 Ai sensi dell'*articolo 13, comma 14* del Decreto, il GREF provvede trimestralmente alla contabilizzazione delle somme relative alle richieste di pagamento emesse e le rileva su uno o più conti di contabilità generale dedicati e meglio dettagliati al paragrafo 5.

5. RIPARTIZIONE, RENDICONTAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE SOMME RISCOSE AI SENSI DEL D. LGS. n. 32/2021

5.1 Responsabilità

5.1.1. I Direttori Generali/Commissari Straordinari delle AA.SS.PP., in raccordo con la propria Direzione Amministrativa e con la Direzione del Dipartimento di Prevenzione, a mezzo di specifico atto deliberativo:

- incaricano il Dipartimento di Prevenzione ovvero il GREF, se delegato, delle procedure di contabilizzazione e rendicontazione delle tariffe introitate, individuando un dirigente/funziionario responsabile dei correlati procedimenti con ruolo di *“referente per i rapporti con la Regione in materia di contabilizzazione e rendicontazione delle somme”*;
- incaricano il GREF delle procedure di trasferimento delle tariffe introitate, onerandolo di individuare al proprio interno un dirigente/funziionario responsabile dei correlati procedimenti con ruolo di *“referente per i rapporti con la Regione in materia di trasferimento delle somme”*;
- incaricano l'U.O. Affari Legali delle procedure di contenzioso e riscossione coattiva, onerandola di individuare al proprio interno un dirigente/funziionario responsabile con ruolo di *“referente per i rapporti con la Regione in materia di contenzioso e di riscossione coattiva”*;

5.1.2. La Deliberazione del Direttore Generale/Commissario Straordinario in argomento dovrà essere trasmessa al competente Settore n. 10 “Sanità Veterinaria” del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria, garantendo altresì l'aggiornamento delle informazioni in caso di variazione dei nominativi dei referenti.

5.2 Criteri di ripartizione e rendicontazione delle somme riscosse

5.2.1 Il GREF, per come detto struttura responsabile della contabilizzazione delle somme derivanti dall'applicazione del Decreto, è tenuto a rilevare le somme oggetto di bollettazione in appositi conti di contabilità generale dedicati.

Detti fondi devono intendersi specifici e destinati ad accogliere solo le somme rivenienti dall'applicazione del Decreto.

In particolare, il GREF dovrà istituire i seguenti conti:

1. Somme riscosse e da ripartire ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 5, D.lgs n. 32/2021

Il conto è dedicato a rilevare gli importi derivanti dall'applicazione delle tariffe dell'*Allegato 2, Sezioni da 1 a 7* nonché le tariffe su base oraria di cui all'*articolo 9* per Controlli Ufficiali

originariamente non programmati e Controlli Ufficiali ed Altre Attività Ufficiali su richiesta degli Operatori.

Dette somme sono ripartite in relazione al livello di compartecipazione come indicato all'art. 15, comma 2, del Decreto come di seguito meglio specificato:

- 90% ASP;
- 3,5% Regione Calabria;
- 3,5% IZSM di Portici;
- 1% Laboratori Nazionali di Riferimento per attività correlate ai controlli ufficiali e altre attività;
- 2% Bilancio dello Stato.

Gli introiti derivanti dall'applicazione della maggiorazione dello 0,5 %, ai sensi dell'art. 8, comma 4, D.lgs n. 32/2021, devono essere trasferiti al Ministero della Salute ai sensi dell'art. 15, comma 5.

2. Somme di esclusiva competenza ASP riscosse ai sensi del D.lgs n. 32/2021

Il conto è dedicato alla rilevazione di:

- importi derivanti dalle ispezioni effettuate dal veterinario ASP in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta, le tariffe incassate di cui alla *sezione 9* del Decreto.
- importi derivanti dalle RegISTRAZIONI, per le tariffe forfettarie della *sezione 8* di cui al punto 7 della tabella.
- importi derivanti dai Riconoscimenti, RegISTRAZIONI ed Autorizzazioni, per le tariffe su base oraria, per le ore di ispezione eccedenti quelle ricomprese nella tariffa forfettaria.

3. Somme riscosse dalla ASP per l'effettuazione di analisi da parte dei laboratori ai sensi dell'articolo 15, comma 6, D.lgs n. 32/2021

Il conto è dedicato a rilevare gli importi riscossi dall'ASP per analisi, prove e diagnosi ai sensi degli articoli 6, comma 16; 7, comma 1; 9 commi 8 e 9, D. lgs. n. 32/2021. Dette somme non sono oggetto di ripartizione in quanto devono essere versate per intero al laboratorio a cui è stato inviato il campione.

4. Somme riscosse dalla ASP per conto della Regione, per Riconoscimenti e Autorizzazioni

Il conto è dedicato alla rilevazione degli importi derivanti dai Riconoscimenti ed Autorizzazioni, per le tariffe forfettarie della sezione 8 ai punti 1-3-5 della tabella D. lgs. n. 32/2021 riscosse dalla ASP per conto del Servizio di Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria. Dette somme dovranno essere trasferite alla Regione per intero.

5.2.2 Ai fini di fornire un'adeguata rappresentazione in bilancio delle somme derivanti dall'applicazione del D. Lgs. n. 32/2021, vincolate ai sensi dell'art. 1 comma 3, i GG.RR.EE.FF. sono tenuti ad accantonare, alla fine di ciascun esercizio, le somme di esclusiva competenza delle ASP, in apposito conto patrimoniale denominato "Fondo somme riscosse D. Lgs. 32/2021", all'uopo istituito, utilizzando come contropartita un ulteriore conto denominato "Accantonamento fondo D.lgs. n. 32/2021".

5.3 Rendicontazione e trasferimento delle tariffe riscosse

5.3.1 Entro il 31 luglio ed entro il 31 gennaio di ciascun anno, rispettivamente per il primo e per il secondo semestre, il GREF provvederà a:

- a) ripartire e trasferire ai soggetti di cui al precedente paragrafo 5.2.1, punto 1., le quote di cui all'art. 15, comma 2, D.lgs. n. 32/2021;
- b) trasferire al Ministero della Salute le quote di cui all'art. 15, comma 5, D.lgs. n. 32/2021;
- c) ripartire e trasferire le somme di cui all'art. 15, comma 6, D.lgs. n. 32/2021, riscosse per l'esecuzione di analisi, prove e diagnosi, ai laboratori a cui è stato inviato il campione ai sensi degli

artt. 6, comma 16; 7, comma 1, e 9, commi 8 e 9, D.lgs 32/2021, ivi comprese le somme riscosse a seguito di conclusione di procedura coatta amministrativa. Il trasferimento degli importi deve essere accompagnato dalla lista dei numeri di verbale di campionamento a cui tali somme si riferiscono;

- d) trasferire alla Regione Calabria le quote derivanti dai Riconoscimenti ed Autorizzazioni, per le tariffe forfettarie di cui all'*Allegato 2, Sezione 8, punti 1-3-5, D.lgs. n. 32/2021*.

5.3.2 Contestualmente il GREF o il Dipartimento di Prevenzione provvederà a rendicontare alla Regione Calabria le somme di cui al punto 5.3.1, lettere a), b) e c), utilizzando il **Modello 18**, Allegato 1 del presente documento (*art. 16, comma 1, allegato 6, modulo 1, D. Lgs n. 32/2021*) e le somme di cui al punto 5.3.1, lettera c), utilizzando il **Modello 19**, Allegato 1 del presente documento (*art. 16, comma 1, allegato 6, modulo 2, D. Lgs n. 32/2021*).

5.3.3 Per gli adempimenti connessi al trasferimento della quota parte spettante alla Regione Calabria, i versamenti vanno effettuati al girofondo della Regione Calabria Conto Sanità n. 306684. Nella causale dovrà essere riportata la seguente indicazione: "*Proventi di Sicurezza Alimentare di cui al D.lgs. n. 32/2021, competenze anno ..., I (o II) Semestre*" da introitarsi sul capitolo denominato "*Proventi di competenza della regione derivanti dalla riscossione per il tramite delle aziende sanitarie provinciali delle tariffe in materia di sicurezza alimentare e sanità veterinaria ai sensi del D.lgs. n. 32/2021*".

Per gli adempimenti connessi al trasferimento delle somme spettanti all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, i versamenti vanno effettuati presso il conto di Tesoreria unica – Banca d'Italia – n. IT-14-R-01000-03245-425300030217.

5.3.4 La Regione Calabria, ai sensi dell'*art. 16 comma 6, D.lgs. n. 32/2021*, vigila sulla rendicontazione delle tariffe in oggetto. In caso di mancato riparto o trasferimento delle quote secondo le procedure di cui all'*art. 15, D.lgs. n. 32/2021*, in conformità a quanto disposto dal *comma 4*, la Regione Calabria provvede a diffidare l'Azienda Sanitaria Provinciale ad adempiere entro 30 giorni, dandone contestuale notizia al Ministero della Salute ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di persistente inadempimento, la Regione Calabria nomina un Commissario *ad acta* abilitato ad avvalersi delle strutture dell'Azienda Sanitaria Provinciale medesima.

6. IMPIEGO SOMME RISCOSSE AI SENSI DEL D. LGS. n. 32/2021

6.1. Le somme riscosse sono destinate e vincolate, in aggiunta alle risorse provenienti dal finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, ad assicurare adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare, effettuare e migliorare il sistema dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, nel rispetto delle disposizioni Reg. UE 2017/625 per quanto attiene le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati in materia di alimenti, mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale, benessere degli animali, prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari.

Dette somme concorrono alla copertura delle spese relative al mantenimento, al potenziamento e al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione delle attività - Reg. UE 2017/625 - di cui al Piano di Controllo Regionale Pluriennale (*art. 15, D.lgs. n. 32/2021*). Sono ricomprese le spese dei Servizi Dipartimentali correlate alle attività necessarie all'applicazione del *D.lgs. n. 32/2021*.

6.2. Le somme riscosse dall'applicazione del *D.lgs. n. 32/2021* sono destinate ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione, Autorità Competenti ai sensi del *D.lgs. n. 27/2021* e n. D.G.R. n. 518/2021, per l'utilizzo di cui al presente paragrafo.

I Direttori Generali/Commissari Straordinari delle AA.SS.PP., sentiti i Direttori del Dipartimento di Prevenzione, possono destinare un'aliquota (non superiore al 10%) delle somme riscosse alle UU.OO. GREF ed Affari Legali delle proprie Aziende, cui siano state delegate attività connesse all'applicazione del Decreto. Le somme di cui trattasi, dovranno essere utilizzate per l'espletamento ed il miglioramento delle attività del sistema dei controlli ufficiali.

Le somme di competenza dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione devono essere ripartite nelle disponibilità dei Servizi (SIAN, SVet/A e SVet/C) in proporzione all'attività di bollettazione effettuata dagli stessi Servizi sugli OSA di competenza. Le somme riscosse a seguito di attività congiunte e tariffate su base oraria sono assegnate in proporzione alla partecipazione (oraria) di ciascun Servizio alle attività.

6.3. In nuovi criteri di cui al presente paragrafo sono applicati a tutte le somme incassate e non spese derivanti dal *D.lgs. n. 194/2008*.

6.4. I Direttori Generali/Commissari Straordinari delle AA.SS.PP con atti deliberativi aziendali, approvano “Piani Mirati” di impiego delle somme riscosse negli anni precedenti ai sensi del *D.lgs. n. 32/2021*. Nelle AA.SS.PP., detti “Piani Mirati” sono predisposti dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione, sentito il Direttore del Servizio a cui afferiscono le somme oggetto del piano. I “Piani Mirati” delle AA.SS.PP. possono prevedere spese nel rispetto dei seguenti criteri:

- fino al 40% per formazione del personale preposto ai controlli;
- fino al 70% per investimenti in beni strumentali, *software*, personale e acquisto di materiali di consumo;
- fino al 40 % per incentivazione al personale.

Gli atti deliberativi aziendali di approvazione dei suddetti progetti mirati, completi del piano economico delle spese da coprire attraverso l’utilizzo delle somme introitate, dovranno essere trasmessi al competente Settore di Sanità Veterinaria del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria, una volta l’anno entro il mese di marzo dell’anno di riferimento.

6.5. L’impiego delle somme è soggetto a rendicontazione di tutti i progetti mirati da parte della Direzione Generale entro il mese di marzo dell’anno successivo.

La Regione Calabria vigila sull’impiego e sulle destinazioni, da parte delle AA.SS.PP., delle somme oggetto di tariffazione ai sensi del *D.lgs. n. 32/2021*.

6.6. Riepilogo ripartizione, destinazione e criteri di impiego delle somme riscosse

Causali di incasso delle somme	Ripartizione delle somme tra enti	Destinazione delle somme	Criteri di impiego delle somme
Sezione 1 – Macelli	Si (90% ASP - 3,5% Regioni – 3,5 laboratori ufficiali di controllo – 1% LNR – 2% Bilancio dello Stato)	SVetB	<p>L’impiego è oggetto di Progetti Mirati che possono prevedere spese nel rispetto dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino al 40% per formazione del personale preposto ai controlli; - fino al 70% per investimenti in beni strumentali, <i>software</i>, personale e acquisto di materiali di consumo; - fino al 40 % per incentivazione al personale.
Sezione 2 –Sezionamento	Si (90% ASP - 3,5% Regioni – 3,5 laboratori ufficiali di controllo – 1% LNR – 2% Bilancio dello Stato)	SVet/B	
Sezione 3- Lavorazione Selvaggina	Si (90% ASP - 3,5% Regioni – 3,5 laboratori ufficiali di controllo – 1% LNR – 2% Bilancio dello Stato)	SVet/B	
Sezione 4- Latte e prodotti	Si (90% ASP - 3,5% Regioni – 3,5 laboratori ufficiali di controllo – 1% LNR – 2% Bilancio dello Stato)	SVet/C	
Sezione 5 - Prodotti della pesca	Si (90% ASP - 3,5% Regioni – 3,5 laboratori ufficiali di controllo – 1% LNR – 2% Bilancio dello Stato)	SVet/B	
Sezione 6 – Stabilimenti Assoggettati	Si (90% ASP - 3,5% Regioni – 3,5 laboratori ufficiali di controllo – 1% LNR – 2% Bilancio dello Stato)	Destinate al Servizio competente che ha emesso la bolletta. In caso di controlli congiunti, ripartite tra i Servizi in proporzione alla partecipazione alle attività.	
Sezione 7 – Macellazione di urgenza	Si (90% ASP - 3,5% Regioni – 3,5 laboratori ufficiali di controllo – 1% LNR – 2% Bilancio dello Stato)	SVet/B	
Sezione 8 – Tariffe su base oraria per Riconoscimenti	No, di esclusiva competenza della ASP	Destinate al Servizio che ha emesso la bolletta. In caso di controlli congiunti, ripartite tra i Servizi in proporzione	

		alla partecipazione alle attività.	
Sezione 8 – Tariffa forfettaria per RegISTRAZIONI	No, di esclusiva competenza della ASP	Destinate al Servizio che ha emesso la bolletta. In caso di controlli congiunti, ripartite tra i Servizi in proporzione alla partecipazione alle attività.	
Sezione 8 – Tariffe forfettarie per Riconoscimenti	Si, le somme riscosse sono destinate al 100% al Settore di Sanità Veterinaria della Regione Calabria.	Regione Calabria	
Sezione 9 – Macellazione per Autoconsumo/ attività venatoria	No, di esclusiva competenza della ASP	SVet/B	
Somme Art 9 – Attività non programmata o su richiesta	Si (90% ASP - 3,5% Regioni – 3,5 laboratori ufficiali di controllo – 1% LNR – 2% Bilancio dello Stato)	Destinate al Servizio che ha emesso la bolletta. In caso di controlli congiunti, ripartite tra i Servizi in proporzione alla partecipazione alle attività.	
Art. 6, comma 16; 7, comma 1; 9, commi 8 e 9	Si, le somme riscosse sono destinate al Laboratorio che ha effettuato le analisi (IZSM)	IZSM	
Art 8, comma 5 - Maggiorazione 0,5 %	No, di esclusiva competenza del Ministero della Salute, a cui tali somme devono essere trasferite	Ministero della Salute	-

7. RENDICONTAZIONE DELLE TARIFFE E IMPIEGO DI TUTTE LE SOMME RISCOSSE DAI LABORATORI UFFICIALI DI CONTROLLO

7.1. Il Laboratorio ufficiale di Controllo dell'IZSM di Portici, entro il 31 marzo di ciascun anno, rendicontano al Settore di Sanità Veterinaria del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria, utilizzando **Modello 20** di cui all'*Allegato 1* del presente Documento, le somme riscosse nel corso dell'anno precedente:

- per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi ai sensi degli *articoli 6, comma 16, 7, comma 1 e 9, commi 8 e 9* del Decreto;
- ai sensi dell'*articolo 15* del Decreto.

Contestualmente e con separata indicazione, il Laboratorio Ufficiale di controllo IZSM di Portici rendicontano nel **Modello 20** anche gli importi non riscossi e relativi all'effettuazione di analisi, prove e diagnosi oggetto di procedure di riscossione coattiva in essere, attuate da parte delle UU.OO. Affari Legali delle AA.SS.PP. territorialmente competenti.


7.2 L'emissione di fattura da parte del il Laboratorio Ufficiale di controllo IZSM di Portici nei confronti delle Aziende Sanitarie Provinciali **deve avvenire solo ed esclusivamente** a seguito di trasferimento delle somme riscosse dagli OSA alle AA.SS.PP. per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di cui all'*articolo 9, D.lgs. n. 32/2021*. L'importo fatturato deve coincidere con le somme effettivamente incassate dalle ASP per dette prestazioni ed effettivamente trasferite.

7.2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il il Laboratorio Ufficiale di controllo IZSM di Portici provvederanno a trasmettere al Ministero della Salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'*art. 16, comma 4* del Decreto, utilizzando l'apposito modulo 3 dell'allegato 6 del Decreto, l'importo delle somme riscosse ai sensi dell'*articolo 15* del Decreto.

7.3. Gli importi riscossi dal il Laboratorio Ufficiale di controllo IZSM di Portici possono essere utilizzati ad assicurare adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie per organizzare, effettuare e migliorare il sistema dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali ai sensi dell'*art. 1, comma 3*, del Decreto meglio specificato al punto 6.4 del presente provvedimento. A tal fine, i Direttori dei Laboratori, con atti deliberativi aziendali, dispongono l'utilizzo di tali somme per finanziare progetti mirati, che contengano indicatori misurabili di risultato quali-quantitativo e che prevedano la copertura di spese per investimenti strumentali,

formazione, incentivazione del personale impegnato nella programmazione ed esecuzione delle analisi di laboratorio prove e diagnosi, e negli adempimenti amministrativi correlati, ivi compresi quelli relativi ad attività e funzioni connesse al *D.lgs. n. 32/2021* e relative disposizioni attuative regionali.

7.4. Flow chart riepilogativo:



Modello 1

CALCOLO DELLE TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEI MACELLI
(allegato 2, sezione 1)

DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO:					
PERIODO DI RIFERIMENTO (MESE/ANNO):					
A. TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEI MACELLI (allegato 2, sezione 1)					
SPECIE/CATEGORIA	NUMERO CAPI MACELLATI DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 (escluso articolo 8, comma 1)	TARIFFA EURO/CAPO			TOTALE (EURO)
BOVINI GIOVANI		2			
BOVINI ADULTI (di età uguale o superiore a 8 mesi)		5			
SOLIPEDI/EQUIDI		3			
SUINI E CINGHIALI, carcassa di peso < 25 Kg		0,5			
SUINI E CINGHIALI, carcassa di peso ≥ 25 Kg		1			
OVINI, CAPRINI E ALTRI PICCOLI RUMINANTI, carcassa di peso < 12 Kg		0,15			
OVINI, CAPRINI E ALTRI PICCOLI RUMINANTI, carcassa di peso ≥ 12 Kg		0,25			
POLLAME (2), FARAONE E FAGIANI		0,005			
ANATRE E OCHE		0,01			
TACCHINI		0,025			
CONIGLI E ALTRI LAGOMORFI		0,005			
QUAGLIE, PERNICI E PICCIONI		0,002			
RATITI		0,5			
PARZIALE A					
B. TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 10, comma 2)					
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (1)	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (2)		TOTALE (EURO)
DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 PER CONTROLLO UFFICIALE RELATIVO ALL'ATTIVITÀ DI MACELLAZIONE E NELL'ARCO DELLE 24 ORE PER CONTROLLO UFFICIALE PROGRAMMATO DALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE (esclusi: articolo 8, comma 1 e articolo 9, comma 1)		80			
PARZIALE B					
C. TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (articolo 8, comma 1)					

ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE	MAGGIORAZIONE 30%		TOTALE (EURO)
	(1)		(2)			
A RICHIESTA: - in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00 - nei giorni festivi - nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore, rispetto all'orario previsto per l'effettuazione del controllo ufficiale o dell'altra attività ufficiale		80				
PARZIALE C						
D. TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 9, comma 1)						
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE	MAGGIORAZIONE 30%		TOTALE (EURO)
	(1)		(2)			
A RICHIESTA, DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 (escluso articolo 8, comma 1)		80				
PARZIALE D						
E. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA						
TARIFFA PIU' FAVOREVOLE PER L'OPERATORE (3)						
TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (PARZIALE C)						
TARIFFA SU BASE ORARIA, articolo 9, comma 1 (PARZIALE D)						
TARIFFA APPLICATA (4)						
MAGGIORAZIONE 0,5% (5)						
IMPORTO PER ANALISI DI LABORATORIO						
RICHIESTA DI PAGAMENTO (6)						
NOTE:						
(1) Somma delle ore e/o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali						
(2) NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE x TARIFFA ORARIA						
(3) Tariffa più favorevole per l'operatore tra il parziale A e il parziale B						
(4) Somma di: TARIFFA PIU' FAVOREVOLE PER L'OPERATORE + TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (PARZIALE C) + TARIFFA SU BASE ORARIA, articolo 9, comma 1 (PARZIALE D)						
(5) Maggiorazione dello 0,5% (articolo 8, comma 4) calcolata sulla TARIFFA APPLICATA						
(6) Somma di: TARIFFA APPLICATA + MAGGIORAZIONE 0,5% + IMPORTO PER ANALISI DI LABORATORIO						

Modello 2

CALCOLO DELLE TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEI LABORATORI DI SEZIONAMENTO
(allegato 2, sezione 2)

DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO:						
PERIODO DI RIFERIMENTO (MESE/ANNO):						
A. TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEI LABORATORI DI SEZIONAMENTO (allegato 2, sezione 2)						
SPECIE	CARNI	TONNELLATE DI CARNE INTRODOLTA ED EFFETTIVAMENTE SEZIONATA (1)	TARIFFA EURO/TON			TOTALE (EURO)
DOMESTICHE	BOVINE, SUINE, EQUINE, OVINE E CAPRINE		2			
	DI POLLAME E DI CONIGLI DI ALLEVAMENTO		1,5			
SELVAGGINA DI ALLEVAMENTO E SELVATICA	DI PICCOLA SELVAGGINA DI PENNA E DI PELO		1,5			
	DI RATTI (STRUZZO, EMU', NANDU')		3			
	DI CINGHIALI E RUMINANTI		2			
PARZIALE A						
B. TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 10, comma 2)						
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (2)		TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (3)		TOTALE (EURO)
NELL'ARCO DELLE 24 ORE PER CONTROLLO UFFICIALE PROGRAMMATO DALL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE (esclusi: articolo 8, comma 1 e articolo 9, comma 1)			80			
PARZIALE B						
C. TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (articolo 8, comma 1)						
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (2)		TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (3)	MAGGIOR AZIONE 30% (articolo 8, comma 1)	TOTALE (EURO)
A RICHIESTA: - in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00 - nei giorni festivi - nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore, rispetto all'orario previsto per l'effettuazione del controllo ufficiale o dell'altra attività ufficiale			80			
PARZIALE C						
D. TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 9, comma 1)						
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (2)		TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (3)	MAGGIOR AZIONE 30%	TOTALE (EURO)

A RICHIESTA, DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00		80				
(escluso articolo 8, comma 1)						
PARZIALE D						
E. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA						
TARIFFA PIU' FAVOREVOLE PER L'OPERATORE (4)						
TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (PARZIALE C)						
TARIFFA SU BASE ORARIA, articolo 9, comma 1 (PARZIALE D)						
TARIFFA APPLICATA (5)						
MAGGIORAZIONE 0,5% (6)						
IMPORTO PER ANALISI DI LABORATORIO						
RICHIESTA DI PAGAMENTO (7)						
NOTE:						
<p>(1) Quantitativi di carni introdotti da altri stabilimenti ed effettivamente sezionati. In caso di stabilimenti riconosciuti per l'attività sia dell'allegato 2, sezione 2 sia dell'allegato 2, sezione 6, tabella A, "VI Prodotti a base di carne: Impianto di lavorazione - PP", la tariffa dell'allegato 2, sezione 2 viene calcolata sulla base delle tonnellate di carne commercializzate come carne fresca anziché sulle tonnellate di carni introdotte.</p> <p>(2) Somma delle ore e/o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali</p> <p>(3) NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE x TARIFFA ORARIA</p> <p>(4) Tariffa più favorevole per l'operatore tra il parziale A e il parziale B</p> <p>(5) Somma di: TARIFFA PIU' FAVOREVOLE PER L'OPERATORE + TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (PARZIALE C) + TARIFFA SU BASE ORARIA, articolo 9, comma 1 (PARZIALE D)</p> <p>(6) Maggiorazione dello 0,5% (articolo 8, comma 4) calcolata sulla TARIFFA APPLICATA</p> <p>(7) Somma di: TARIFFA APPLICATA + MAGGIORAZIONE 0,5% + IMPORTO PER ANALISI DI LABORATORIO</p>						

Modello 3

CALCOLO DELLE TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEGLI STABILIMENTI DI LAVORAZIONE DELLA SELVAGGINA – GHE, cacciata o abbattuta nei piani di controllo (allegato 2, sezione 3)

DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO:						
PERIODO DI RIFERIMENTO (MESE/ANNO):						
A. TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEGLI STABILIMENTI DI LAVORAZIONE DELLA SELVAGGINA, cacciata o abbattuta nei piani di controllo (allegato 2, sezione 3)						
SPECIE/CATEGORIA	NUMERO CAPI LAVORATI DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 <small>(escluso articolo 8, comma 1)</small>	TARIFFA EURO/ CAPO				TOTALE (EURO)
PICCOLA SELVAGGINA DI PENNA		0,005				0,000
PICCOLA SELVAGGINA DI PELO		0,01				0,000
RATITI (STRUZZO, EMU', NANDU')		0,5				0,000
CINGHIALI		1,5				0,000
RUMINANTI		0,5				0,000
PARZIALE A						0,000
B. TARIFFA SU BASE ORARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 2						
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE <small>(1)</small>	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE <small>(2)</small>			TOTALE (EURO)
DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 PER CONTROLLO UFFICIALE RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI LAVORAZIONE DELLA SELVAGGINA E NELL'ARCO DELLE 24 ORE PER CONTROLLO UFFICIALE PROGRAMMATO DALL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE <small>(esclusi: articolo 8, comma 1 e articolo 9, comma 1)</small>	0:00	80	0,000			0,000
PARZIALE B						0,000
C. TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (articolo 8, comma 1)						
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE <small>(1)</small>	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE <small>(2)</small>	MAGGIORAZIONE 30%		TOTALE (EURO)
A RICHIESTA: - in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00 - nei giorni festivi - nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore, rispetto all'orario previsto per l'effettuazione del controllo ufficiale o dell'altra attività ufficiale	0:00	80	0,000	0,000		0,000
PARZIALE C						0,000
D. TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 9, comma 1)						

ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE	MAGGIORAZIONE 30%		TOTALE (EURO)
	(1)		(2)			
A RICHIESTA, DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 (escluso articolo 8, comma 1)	0:00	80	0,000			0,000
PARZIALE D						0,000
E. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA						
TARIFFA PIU' FAVOREVOLE PER L'OPERATORE (3)						0,000
TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (PARZIALE C)						0,000
TARIFFA SU BASE ORARIA, articolo 9, comma 1 (PARZIALE D)						0,000
TARIFFA APPLICATA (4)						0,000
MAGGIORAZIONE 0,5% (5)						0,000
IMPORTO PER ANALISI DI LABORATORIO						
RICHIESTA DI PAGAMENTO (6)						0,000
NOTE:						
(1) Somma delle ore e/o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali						
(2) NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE x TARIFFA ORARIA						
(3) Tariffa più favorevole per l'operatore tra il parziale A e il parziale B						
(4) Somma di: TARIFFA PIU' FAVOREVOLE PER L'OPERATORE + TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (PARZIALE C) + TARIFFA SU BASE ORARIA, articolo 9, comma 1 (PARZIALE D)						
(5) Maggiorazione dello 0,5% (articolo 8, comma 4) calcolata sulla TARIFFA APPLICATA						
(6) Somma di: TARIFFA APPLICATA + MAGGIORAZIONE 0,5% + IMPORTO PER ANALISI DI LABORATORIO						

Modello 4

**CALCOLO DELLE TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEGLI STABILIMENTI
DI PRODUZIONE DI LATTE
(allegato 2, sezione 4)**

DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO:						
PERIODO DI RIFERIMENTO (MESE/ANNO):						
A. TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE DI LATTE (allegato 2, sezione 4)						
FASCE PRODUTTIVE MENSILI	TONNELLATE	EURO				TOTALE (EURO)
PER LE PRIME 30 TONNELLATE (1)		1				
PER OGNI TONNELLATA SUPPLEMENTARE (2)		0,5				
PARZIALE A						
B. TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 10, comma 2)						
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (3)	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (4)			TOTALE (EURO)
NELL'ARCO DELLE 24 ORE PER CONTROLLO UFFICIALE PROGRAMMATO DALL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE (esclusi: articolo 8, comma 1 e articolo 9, comma 1)		80				
PARZIALE B						
C. TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (articolo 8, comma 1)						
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (3)	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (4)	MAGGIORAZIONE 30%		TOTALE (EURO)
A RICHIESTA: - in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00 - nei giorni festivi - nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore, rispetto all'orario previsto per l'effettuazione del controllo ufficiale o dell'altra attività ufficiale		80				
PARZIALE C						
D. TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 9, comma 1)						
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (3)	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (4)	MAGGIORAZIONE 30%		TOTALE (EURO)
A RICHIESTA, DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 (escluso articolo 8, comma 1)		80				
PARZIALE D						

E. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	
TARIFFA PIU' FAVOREVOLE PER L'OPERATORE (5)	
TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (PARZIALE C)	
TARIFFA SU BASE ORARIA, articolo 9, comma 1 (PARZIALE D)	
TARIFFA APPLICATA (6)	
MAGGIORAZIONE 0,5% (7)	
IMPORTO PER ANALISI DI LABORATORIO	
RICHIESTA DI PAGAMENTO (8)	
<p>NOTE:</p> <p>(1) Prime 30 tonnellate di latte introdotte e lavorate nello stesso stabilimento nel mese di riferimento</p> <p>(2) Numero di tonnellate supplementari introdotte e lavorate nello stesso stabilimento nel mese di riferimento, oltre alle prime 30 tonnellate</p> <p>(3) Somma delle ore e/o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali</p> <p>(4) NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE x TARIFFA ORARIA</p> <p>(5) Tariffa più favorevole per l'operatore tra il parziale A e il parziale B</p> <p>(6) Somma di: TARIFFA PIU' FAVOREVOLE PER L'OPERATORE + TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (PARZIALE C) + TARIFFA SU BASE ORARIA, articolo 9, comma 1 (PARZIALE D)</p> <p>(7) Maggiorazione dello 0,5% (articolo 8, comma 4) calcolata sulla TARIFFA APPLICATA</p> <p>(8) Somma di: TARIFFA APPLICATA + MAGGIORAZIONE 0,5% + IMPORTO PER ANALISI DI LABORATORIO</p>	

Modello 5

CALCOLO DELLE TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE E IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA
(allegato 2, sezione 5)

DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO:						
PERIODO DI RIFERIMENTO (MESE/ANNO):						
A. TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE E IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA (allegato 2, sezione 5)						
FASE DI ESECUZIONE DEL CONTROLLO UFFICIALE	TONNELLATE /MESE	EURO/ TONNELLATA PER LE PRIME 50 TONNELLATE DEL MESE	EURO/PER OGNI TONNELLATA SUPPLEMENTARE MENSILE			TOTALE (EURO)
PRIMA IMMISSIONE IN COMMERCIO DI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA		1	0,5			
PRIMA VENDITA NEL MERCATO DEL PESCE (IMPIANTO COLLETTIVO PER LE ASTE – AH/ MERCATO ITTICO – WM)		0,5	0,25			
PRIMA VENDITA IN CASO DI MANCANZA O INSUFFICIENZA DEL GRADO DI FRESCHEZZA E/O DELLE DIMENSIONI CONFORMEMENTE AL REG. (CE) 2406/96		1	0,5			
PARZIALE A						
B. TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 10, comma 2)						
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (1)	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (2)			TOTALE (EURO)
NELL'ARCO DELLE 24 ORE PER CONTROLLO UFFICIALE PROGRAMMATO DALL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE (esclusi: articolo 8, comma 1 e articolo 9, comma 1)	0:00	80	0,000			
PARZIALE B						
C. TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (articolo 8, comma 1)						
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (1)	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (2)	MAGGIORAZIONE 30%		TOTALE (EURO)
A RICHIESTA: – in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00 – nei giorni festivi – nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore, rispetto all'orario previsto per l'effettuazione del controllo ufficiale o dell'altra attività ufficiale	0:00	80	0,000	0,000		
PARZIALE C						
D. TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 9, comma 1)						
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (1)	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (2)			TOTALE (EURO)

A RICHIESTA, DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 (escluso articolo 8, comma 1)	0:00	80	0,000			
PARZIALE D						
E. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA						
TARIFFA PIU' FAVOREVOLE PER L'OPERATORE (3)						
TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (PARZIALE C)						
TARIFFA SU BASE ORARIA, articolo 9, comma 1 (PARZIALE D)						
TARIFFA APPLICATA (4)						
MAGGIORAZIONE 0,5% (5)						
IMPORTO PER ANALISI DI LABORATORIO						
RICHIESTA DI PAGAMENTO (6)						
<p>NOTE:</p> <p>(1) Somma delle ore e/o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali</p> <p>(2) NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE x TARIFFA ORARIA</p> <p>(3) Tariffa più favorevole per l'operatore tra il parziale A e il parziale B</p> <p>(4) Somma di: TARIFFA PIU' FAVOREVOLE PER L'OPERATORE + TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (PARZIALE C) + TARIFFA SU BASE ORARIA, articolo 9, comma 1 (PARZIALE D)</p> <p>(5) Maggiorazione dello 0,5% (articolo 8, comma 4) calcolata sulla TARIFFA APPLICATA</p> <p>(6) Somma di: TARIFFA APPLICATA + MAGGIORAZIONE 0,5% + IMPORTO PER ANALISI DI LABORATORIO</p>						

Modello 6

CALCOLO DELLA TARIFFA PER L'ISPEZIONE ANTE MORTEM PRESSO L'AZIENDA DI PROVENIENZA, esclusa macellazione d'urgenza

DATI IDENTIFICATIVI DELL'ALLEVAMENTO:					
DATA (GIORNO/MESE/ANNO):					
TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 10, comma 2)					
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (1)	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (2)	MAGGIORAZIONE 30% (articolo 8, comma 1)	TOTALE (EURO)
A RICHIESTA, DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 (escluso articolo 8, comma 1)		80			
A RICHIESTA: - in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00 - nei giorni festivi - nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore, rispetto all'orario previsto per l'effettuazione del controllo ufficiale o dell'altra attività ufficiale		80			
TARIFFA APPLICATA					
MAGGIORAZIONE 0,5% (3)					
RICHIESTA DI PAGAMENTO (4)					
NOTE:					
(1) Somma delle ore e/o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali					
(2) NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE x TARIFFA ORARIA					
(3) Maggiorazione dello 0,5% (articolo 8, comma 4) relativa alla TARIFFA APPLICATA					
(4) Somma: TARIFFA APPLICATA + MAGGIORAZIONE 0,5%					

Modello 7**CALCOLO DELLA TARIFFA PER L'ISPEZIONE ANTE MORTEM IN CASO DI MACELLAZIONE D'URGENZA AL DI FUORI DEL MACELLO (AZIENDA/ALLEVAMENTO) (allegato 2, sezione 7)**

DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA/ALLEVAMENTO:	
DATA (GIORNO/MESE/ANNO):	
TARIFFA FORFETTARIA PER L'ISPEZIONE ANTE MORTEM IN CASO DI MACELLAZIONE D'URGENZA AL DI FUORI DEL MACELLO (IN AZIENDA/ALLEVAMENTO) :	
TARIFFA FORFETTARIA EURO/CAPO (Euro 20 x numero capi)	
NUMERO CAPI	TOTALE (EURO)
	TARIFFA APPLICATA
	MAGGIORAZIONE 0,5% (1)
	RICHIESTA DI PAGAMENTO (2)
NOTE:	
(1)	Maggiorazione dello 0,5% (articolo 8, comma 4) calcolata sulla tariffa applicata
(2)	TARIFFA APPLICATA + MAGGIORAZIONE 0,5%

Modello 8

**CALCOLO DELLA TARIFFA PER IL RICONOSCIMENTO (CONDIZIONATO E DEFINITIVO)
E PER I RELATIVI AGGIORNAMENTI (allegato 2, sezione 8)**

DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO:			
TARIFFA FORFETTARIA (articolo 6, comma 13) (1)			
SELEZIONARE CON UNA X L'ATTIVITA' PERTINENTE	ATTIVITA'	TARIFFA FORFETTARIA EURO	TOTALE (EURO)
<input type="checkbox"/>	TARIFFA FORFETTARIA PER IL RICONOSCIMENTO, INCLUSIVA DELLE PRIME 3 ORE DI ATTIVITÀ DEL CONTROLLO UFFICIALE E DEI SOPRALLUOGHI, INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI ADDETTI AL CONTROLLO UFFICIALE (2)	300	
<input type="checkbox"/>	TARIFFA FORFETTARIA PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ATTO DI RICONOSCIMENTO, INCLUSIVA DI 2 ORE DI ATTIVITÀ DEL CONTROLLO UFFICIALE E DEI SOPRALLUOGHI, INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI ADDETTI AL CONTROLLO UFFICIALE (2)	100	
<input type="checkbox"/>	TARIFFA FORFETTARIA PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ATTO DI RICONOSCIMENTO SENZA SOPRALLUOGO (3)	50	
TARIFFA APPLICATA			
RICHIESTA DI PAGAMENTO (3)			
<p>NOTE:</p> <p>(1) L'Azienda sanitaria Provinciale emette richiesta di pagamento della tariffa forfettaria all'atto della presentazione dell'istanza di riconoscimento o della richiesta di aggiornamento del riconoscimento da parte dell'operatore</p> <p>(2) Qualora al termine del procedimento di riconoscimento le ore impiegate eccedano quelle comprese nella tariffa forfettaria, l'Azienda sanitaria Provinciale emette nuova richiesta di pagamento, relativa alle ore aggiuntive, calcolata ai sensi dell'articolo 10, comma 2</p> <p>(3) La RICHIESTA DI PAGAMENTO coincide con la TARIFFA APPLICATA</p>			

Modello 9

**CALCOLO DELLA TARIFFA FORFETTARIA PER L'ISPEZIONE EFFETTUATA DAL VETERINARIO DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE IN CASO DI MACELLAZIONE DI ANIMALI FUORI DAL MACELLO PER AUTOCONSUMO E IN CASO DI ANIMALI SELVATICI OGGETTO DI ATTIVITÀ VENATORIA PER AUTOCONSUMO O PER CESSIONE DIRETTA
(allegato 2, sezione 9)**

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRIVATO/INTERESSATO:		
DATA (GIORNO/MESE/ANNO):		
TARIFFE FORFETTARIE PER L'ISPEZIONE EFFETTUATA DAL VETERINARIO DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE IN CASO DI MACELLAZIONE DI ANIMALI FUORI DAL MACELLO PER AUTOCONSUMO E IN CASO DI ANIMALI SELVATICI OGGETTO DI ATTIVITÀ VENATORIA PER AUTOCONSUMO O PER CESSIONE DIRETTA		
TARIFFA (per seduta di macellazione/intervento)	EURO	TOTALE (EURO)
a) tariffa forfettaria, comprensiva dell'ispezione del primo animale e delle spese di viaggio	15	15
b) tariffa forfettaria per ogni animale ispezionato successivo al primo	5	
TARIFFA APPLICATA		
IMPORTO PER ANALISI DI LABORATORIO (1)		
RICHIESTA DI PAGAMENTO (2)		
NOTE:		
(1) Ove previste (ad esempio ricerca della Trichinella)		
(2) Somma di: TARIFFA APPLICATA + IMPORTO PER ANALISI DI LABORATORIO		

Modello 10

CALCOLO DELLA TARIFFA SU BASE ORARIA					
DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA/ALLEVAMENTO/STABILIMENTO/IMPRESA:					
DATA (GIORNO/MESE/ANNO):					
TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 10, comma 2)					
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (1)	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (2)	MAGGIORAZIONE 30% (articolo 8, comma 1)	TOTALE (EURO)
CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE NON PROGRAMMATO O SU RICHIESTA ESEGUITO DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 (escluso articolo 8, comma 1)		80			
A RICHIESTA (articolo 8, comma 1): <ul style="list-style-type: none"> - in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00 - nei giorni festivi - nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore, rispetto all'orario previsto per l'effettuazione del controllo ufficiale o dell'altra attività ufficiale 		80			
TARIFFA APPLICATA					
MAGGIORAZIONE 0,5% (3)					
IMPORTO PER ANALISI DI LABORATORIO (*)					
RICHIESTA DI PAGAMENTO					
NOTE:					
(1) Somma delle ore e/o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali					
(2) NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE x TARIFFA ORARIA					
(3) È esclusa dalla MAGGIORAZIONE 0,5% la tariffa su base oraria per il riconoscimento (condizionato e definitivo) e per le autorizzazioni di cui all'allegato 2, sezione 8, punto 6 (articolo 8, comma 4, lettera a)					
(*) Ove previsto					

Modello 11

Al Sig. _____
Indirizzo _____

Oggetto: D.Lgs. 32/21 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.”. Richiesta di autodichiarazione per l’anno ____.

Il Decreto Legislativo n. 32 del 2 febbraio 2021 “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.*” prevede che gli operatori del settore alimentare delle attività comprese nell’*Allegato 2, Sezione 6* dello stesso decreto debbano corrispondere una tariffa, correlata alla specifica attività svolta, al fine di finanziare le attività di controllo ufficiale previste dal Reg. n. 625/2017.

L’*articolo 6 comma 3, D. Lgs. n. 32/2021* prevede che <<*sulla base delle informazioni acquisite dall’autodichiarazione l’Azienda Sanitaria Provinciale applica la tariffa relativa alla fascia di appartenenza di cui all’Allegato 2, Sezione 6, tabella A riferita all’anno in corso ed emette la richiesta di pagamento entro il 31 marzo*>>.

Pertanto, al fine di consentire allo scrivente Servizio la determinazione della tariffa dovuta dalla S.V. per l’anno 2022, si invia in allegato alla presente il **Modello 12** per la autodichiarazione della assoggettabilità o meno al regime tariffario previsto dal *D.Lgs. n. 32/2021*.

Si allega, inoltre, il **Modello 13** di autovalutazione del coefficiente di rischio specifico.

La S.V. dovrà fornire riscontro alla presente entro il giorno 31/01/... (**inserire l’anno di riferimento**) facendo pervenire entrambi i moduli (autodichiarazione e autovalutazione) debitamente compilati presso la seguente sede:

A.S.P. _____ Dipartimento di Prevenzione - Servizio _____
Città _____ Via _____ n. _____
Tel. n. _____ Fax n. _____
Giorni ed ore di ricezione _____

Si informa che, in caso di mancato riscontro entro detto termine, verranno attivate le procedure di verifica a carico dell’attività gestita dalla S.V..

Per qualsivoglia chiarimento o collaborazione la S.V. potrà rivolgersi presso i seguenti indirizzi:

Giorni ed ore di ricezione _____
Tel. n. _____ Fax n. _____ e.mail _____

F.to IL DIRETTORE DEL SERVIZIO o delegato

Responsabile del procedimento
Cognome, Nome, Recapiti

di NON essere soggetto, per l'anno in corso, al pagamento della tariffa forfettaria annua in quanto, nell'anno solare precedente:

NON ha commercializzato all'ingrosso, ad altri operatori o ad altri stabilimenti diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso, una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui all' *Allegato 2, Sezione 6, Tabella A*, ai sensi dell' *articolo 6, comma 6* del Decreto;

ha svolto attività di *broker* o di intermediario di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico;

ha iniziato l'attività in data successiva al 1° luglio;

ha operato nell'ambito della produzione primaria e attività associate (*Articolo 2, comma 1, lettere b, c, d* del Decreto)

l'attività è (specificare la motivazione e la data dell'evento, ad esempio "cessata", "trasferita in territorio di competenza di altra Azienda Sanitaria Provinciale"):

In caso di omessa trasmissione della presente autodichiarazione entro il 31 gennaio, ai sensi dell' *articolo 13, comma 3*, l'Azienda Sanitaria Provinciale applica la tariffa prevista ai sensi dell' *articolo 17, comma 2*.

IN FEDE

(firma del titolare/legale rappresentante e timbro leggibile)

Data, _____

Privacy: autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del *D.Lgs. n. 196/2003* e del GDPR n. 679/2016 per gli adempimenti correlati alla procedura in oggetto.

IN FEDE

(firma del titolare/legale rappresentante e timbro leggibile)

Si allega copia fotostatica di valido documento di identità (*art. 35, DPR n. 445/2000 e s.m.i.*)

Esente da bollo ai sensi dell' *art. 37, DPR n. 445/2000 e s.m.i.*

**SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEL COEFFICIENTE DI RISCHIO SPECIFICO
DEGLI STABILIMENTI DI CUI ALLA SEZIONE 6, ALLEGATO 2 D.Lgs. n. 32/2021**

(Da trasmettere compilato, contestualmente all'Autodichiarazione per tariffe forfettarie per controlli ufficiali negli stabilimenti di cui all'Allegato 2, Sezione 6, all'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente)

DATI STABILIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE	
RAGIONE SOCIALE	
OPERATORE / TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE	
INDIRIZZO STABILIMENTO	
TIPOLOGIA ATTIVITÀ	
AZIENDA SANITARIA PROV.	

1. DIMENSIONE		Spazio a cura del Dipartimento di Prevenzione)
PERSONALE DIPENDENTE	N.	
SUPERFICIE STRUTTURA	Mq:	

2. NATURA DELL'ALIMENTO		Spazio a cura del Dipartimento di Prevenzione)
DESTINAZIONE D'USO (barrare la casella di interesse)	PRODOTTI DESTINATI A CONSUMATORI SENSIBILI (BAMBINI, ANZIANI, MALATI, ECC.) Esempio: Pasti pronti per scolaresche, ospizi, ospedali.	
	ALIMENTI PRONTI AL CONSUMO NON DESTINATI AD ESSERE CONSUMATI PREVIA COTTURA	
	ALIMENTI DA CONSUMARE COTTI	
	SEMILAVORATI PER TRASFORMAZIONE	
	ALTRO: _____	
CATEGORIA (barrare la casella di interesse)	ALIMENTI DERIVANTI DA LAVORAZIONI COMPLESSE CHE PER LA LORO COMPOSIZIONE RICHIEDONO UNA CONSERVAZIONE A TEMPERATURA CONTROLLATA(CALDO/FREDDO).	
	ALIMENTI PASTORIZZATI E/O ALIMENTI NON POTENZIALMENTE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DI TOSSINE	
	ALIMENTI MANTENUTI IN CONTENITORE ERMETICAMENTE CHIUSO, CHE SONO STATI PROCESSATI PER MANTENERE LA STERILITÀ CON LA DISTRIBUZIONE E STOCCAGGIO IN SISTEMA NON REFRIGERATO	
	ALTRO: _____	

3. CICLO PRODUTTIVO			Spazio a cura del Dipartimento di Prevenzione)
TIPOLOGIA DI LAVORAZIONE (barrare la casella di interesse)	PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE ALIMENTI DESTINATI ANCHE AD EXPORT		
	MANIPOLAZIONI COMPLESSE PER CONSUMATORI FINALI E DETTAGLIANTI		
	MANIPOLAZIONI SEMPLICI E IMMEDIATAMENTE PRIMA VENDITA / SOMMINISTRAZIONE		
	NESSUNA MANIPOLAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO		
QUANTITA' DI PASTI / TURNI DI LAVORAZIONE (indicare quantità)	(Applicabile solo alla ristorazione collettiva e/o di comunità ed eventi) N.		

4. COMPLESSITA' PRODUTTIVA E AMBITO COMMERCIALIZZAZIONE			Spazio a cura del Dipartimento di Prevenzione)
COMPLESSITA' PRODUTTIVA (barrare la casella di interesse)	RICONOSCIUTI E STABILIMENTI COMPLESSI CON REGISTRAZIONI E RICONOSCIMENTI E DIETETICI SPECIFICI		
	PIU' DI 5 ATTIVITA' COMPRESSE NELLA TABELLA A SEZIONE 6 ALLEGATO 2 D.LGS. 32/21 E IPERMERCATI		
	3 - 5 ATTIVITA' COMPRESSE NELLA TABELLA A SEZIONE 6 ALLEGATO 2 D.LGS. 32/21		
	1 o 2 ATTIVITA' COMPRESSE NELLA TABELLA A SEZIONE 6 ALLEGATO 2 D.LGS. 32/21		
AMBITO DI COMMERCIALIZZAZIONE (barrare la casella di interesse)	NAZIONALE / ESTERO		
	REGIONALE		
	PROVINCIALE		
	LOCALE		

5. DATI STORICI DELLO STABILIMENTO			Spazio a cura del Dipartimento di Prevenzione)
NON CONFORMITA' (barrare la casella di interesse)	SOSTANZIALI O GRAVI RIPETUTE O NON RISOLTE		
	SOSTANZIALI O GRAVI ISOLATE E RISOLTE		
	NON SIGNIFICATIVE O FORMALI RIPETUTE		
	SOLO FORMALI O MINORI		
COSTRUZIONE E MANUTENZIONE (barrare la casella di interesse)	DATATA (> 10 anni)		
	ABBASTANZA RECENTE (tra 3 e 10 anni)		
	RECENTE COSTRUZIONE (tra 1 e 3 anni)		
	NUOVA COSTRUZIONE (< 1 anno)		

Data, _____

IN FEDE
(firma del titolare/legale rappresentante e timbro leggibile)

Applicazione del Coefficiente di rischio specifico

Sulla base di:

- valutazione del coefficiente di rischio specifico applicato al primo Controllo Ufficiale espletato (*ex post*);
- valutazione dei dati forniti dall'OSA in sede di trasmissione del modello di autovalutazione (esito: _____);
- valutazione di rischio *ex ante*, applicata dall'Autorità Competente Locale sulla base della tipologia di attività e dei dati pregressi in possesso della stessa Autorità;

il coefficiente di rischio specifico attribuito allo stabilimento è: _____

F.to IL DIRETTORE DEL SERVIZIO o delegato

Responsabile del procedimento
Cognome, Nome, Recapiti

Modello 14

Al Sig. _____
Indirizzo _____

Oggetto: D.Lgs. n. 32/2021 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera g), legge 4 ottobre 2019, n. 117.”: mancato riscontro a precedente richiesta. Notifica di versamento della tariffa dovuta per l’anno _____ e relative procedure in caso di inadempienza.

Si fa seguito alla nota dello scrivente Servizio Prot. n. ____ del _____ con la quale veniva richiesto alla S.V. di voler fornire i dati relativi all’attività gestita nell’ambito del settore alimentare.

Nel prendere atto del mancato riscontro da parte della S.V. alla predetta nota, nonché delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza a carico dell’attività gestita dalla S.V. come da comunicazione n. _____ del _____, dalle quali è emerso che l’attività stessa risulta essere assoggettata al regime tariffario previsto dal *D.Lgs. n. 32/2021* e collocata nell’ambito della fascia di rischio _____, si invia in allegato alla presente la bolletta recante l’ammontare della tariffa dovuta, comprensiva della maggiorazione del 30% e degli interessi legali nella misura del ____%, calcolati a decorrere dal ____/____/____.

Detto versamento dovrà aver luogo a mezzo:

La S.V. è tenuta al versamento della tariffa entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica della presente.

Si avverte che decorso inutilmente il termine di giorni 30 dalla data di notifica della presente, in assenza di versamento della tariffa da parte della S.V., lo scrivente Servizio/Dipartimento darà comunicazione agli Uffici Amministrativi competenti di questa ASP per l’attivazione delle procedure di riscossione coattiva ai sensi dell’*art. 17, comma 4, D.Lgs. n. 32/2021*.

Sono fatti salvi ulteriori adempimenti o verifiche da parte dello scrivente Servizio/Dipartimento, ovvero degli organi tributari dello Stato.

Per qualsivoglia chiarimento o collaborazione la S.V. potrà rivolgersi presso i seguenti indirizzi:

Giorni ed ore di ricezione _____

Tel. n. _____ Fax n. _____ e.mail _____

F.to IL DIRETTORE DEL SERVIZIO o delegato

Responsabile del procedimento
Cognome, Nome, Recapiti

Modello 15

Al Sig. _____
Indirizzo _____

Oggetto: D.Lgs. n. 32/2021 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera g), legge 4 ottobre 2019, n. 117.” Notifica di bolletta di versamento della tariffa dovuta per l’anno _____ e relative procedure in caso di inadempienza.

Preso atto di quanto autocertificato dalla S.V. ai sensi dell’*art. 47, DPR 445/2000* in ordine al fatto che l’attività da Ella gestita rientra tra quelle previste dalla *Sezione 6, Allegato 2, D.Lgs. n. 32/2021* nella fascia produttiva all’uopo dichiarata, fatti salvi ulteriori adempimenti o verifiche da parte dello scrivente Servizio, ovvero degli organi tributari dello Stato rispetto a quanto autocertificato, in allegato alla presente si invia la bolletta prevista, compilata nella parte di interesse, recante la tariffa da versare per l’anno _____, così come quantificata dallo scrivente Servizio/Dipartimento sulla scorta di quanto dalla S.V. autocertificato.

La S.V. potrà effettuare il versamento delle tariffe, così come quantificate, a mezzo:

Si avverte che il termine per il versamento di detta tariffa è stato fissato a 30 giorni dal ricevimento della presente nota (*art. 17, comma 3, D.Lgs. n. 32/2021*) e che la S.V. dovrà far pervenire, subito dopo il versamento, la relativa attestazione di pagamento al Servizio/Dipartimento scrivente.

In caso di mancato ovvero incompleto versamento della tariffa entro detto termine, ai sensi dell’ *art. 17, comma 3, D.Lgs. n. 32/2021*, si applicherà la maggiorazione del 30% sulla tariffa dovuta più gli interessi legali maturati a far data dal giorno successivo alla scadenza del termine ultimo per il pagamento, come sopra specificato. Lo scrivente Servizio/Dipartimento provvederà a richiedere alla S.V. la somma così maggiorata con successiva specifica nota. In caso di mancato o incompleto versamento della tariffa maggiorata entro i termini fissati con tale ultima nota, lo scrivente Servizio/Dipartimento darà comunicazione agli Uffici Amministrativi competenti per l’attivazione delle procedure di riscossione coattiva previste dalla normativa in questione.

Per qualsivoglia chiarimento o collaborazione la S.V. potrà rivolgersi presso i seguenti indirizzi:

Giorni ed ore di ricezione _____

Tel. n. _____ Fax n. _____ e.mail _____

F.to IL DIRETTORE DEL SERVIZIO o delegato

Responsabile del procedimento
Cognome, Nome, Recapiti

Modello 16

Spett.le. O.S.A.

Sede legale: _____

Sede Operativa: _____

domicilio elettronico: _____

cod. fisc.: _____ - p. iva: _____

Prot. n. _____
_____ - _____

Oggetto: *D.lgs. n. 32/2021 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’art. 12, comma 3, lett. g), legge 4 ottobre 2019, n. 117” – Bolletta Anno _____.*

Tenuto conto della Vs. autocertificazione relativa all’anno _____, tenuto conto della assoggettabilità della Vs attività ai sensi della *Sezione 6, Tabella A, D.Lgs. n. 32/2021*

Attività produttiva dello stabilimento (All. 2 Sez. 6 Tab. A)	Codice ATECO 2007	Livello di rischio

Livello di rischio: _____

- **Importo:** €

 - **Maggiorazione 0,5 %
Attuazione Piano di Controllo Nazionale** €

 - **Totale a Vs. debito:** €
-

La S.V. dovrà effettuare il versamento delle tariffe, così come di seguito quantificate, a mezzo sistema “Pago PA”. La S.V. dovrà far pervenire copia della ricevuta presso la scrivente Direzione del SIAN ai fini dell’attivazione delle procedure di bollettazione conseguenti anche a mezzo posta elettronica certificata (_____).

Si avverte che il termine per il versamento di detta tariffa è stato fissato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della presente richiesta di pagamento, come previsto dall’*art. 13, comma 11, D.lgs. n. 32/2021*. In caso di adempimento entro i termini prescritti, si applicherà la sanzione pari al 30% della tariffa, oltre interessi legali.

Il Responsabile del procedimento

L’Istruttore del procedimento

Modello 17

Al Sig. _____
Indirizzo _____

Oggetto: D.lgs. n. 32/2021 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera g), legge 4 ottobre 2019, n. 117.”: mancato versamento per l’anno _____. Notifica di bolletta di versamento della tariffa dovuta, maggiorata di sanzioni e interessi legali.

Preso atto di quanto autocertificato dalla S.V. in ordine al fatto che l’attività gestita rientra tra quelle previste dalla Sezione 6 dell’allegato 2 del *D.Lgs. n. 32/2021* e nella fascia di rischio all’uopo stabilita dallo scrivente Servizio/Dipartimento.

Tenuto conto che con nota prot. n. _____ del _____ lo scrivente Servizio/Dipartimento ha inviato alla S.V. la bolletta prevista dal *D.Lgs. n. 32/2021* recante la quantificazione della tariffa dovuta, in relazione alla fascia di rischio assegnata.

Visti gli atti d’Ufficio, dai quali **non risulta che la S.V. abbia provveduto** per l’anno ____ al versamento delle tariffe previste dal *D.Lgs. n. 32/2021*.

Si invita la S.V. a voler procedere nel termine di giorni 30 a decorrere dalla data di notifica della presente al versamento della somma complessiva di €. _____, come da bolletta allegata, corrispondente alla tariffa prevista per specifica fascia produttiva, come quantificate nella bolletta già trasmessa, maggiorata del 30% in relazione al mancato versamento nei termini previsti dalla legge (ovverosia il 31 gennaio dell’anno di riferimento) e degli interessi legali maturati a far data dal _____.

Detto versamento dovrà aver luogo a mezzo _____

L’attestazione originale dell’avvenuto versamento della tariffa maggiorata, dovrà pervenire, subito dopo il versamento, presso lo scrivente Servizio.

Si avverte che decorso inutilmente il termine di giorni 30 dalla data di notifica della presente, in assenza del versamento della tariffa, così come sopra specificata, da parte della S.V., lo scrivente Servizio/Dipartimento darà comunicazione agli Uffici Amministrativi competenti per l’attivazione delle procedure di riscossione coattiva ai sensi del 4° comma dell’art. 17, *D.Lgs. n. 32/2021* e provvederà a sospendere eventuali Controlli Ufficiali su richiesta.

Sono fatti salvi ulteriori adempimenti o verifiche da parte dello scrivente Servizio, ovvero degli organi tributari dello Stato.

Per qualsivoglia chiarimento o collaborazione la S.V. potrà rivolgersi presso i seguenti indirizzi:

Giorni ed ore di ricezione _____

Tel. n. _____ Fax n. _____ e.mail _____

F.to IL DIRETTORE DEL SERVIZIO o delegato

Responsabile del procedimento
Cognome, Nome, Recapiti

Al Sig. _____
Indirizzo _____

Oggetto: D.lgs. n. 32/2021 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera g), legge 4 ottobre 2019, n. 117.”: incompleto versamento per l’anno _____. Notifica di bolletta integrativa del versamento, maggiorata di sanzioni e interessi legali.

Preso atto di quanto autocertificato dalla S.V. in ordine al fatto che l’attività gestita rientra tra quelle previste dalla Sezione 6 dell’allegato 2 del *D.Lgs. n. 32/2021* e nella fascia di rischio all’uopo stabilita dallo scrivente Servizio/Dipartimento.

Tenuto conto che con nota prot. n. _____ del _____ lo scrivente Servizio/Dipartimento ha inviato alla S.V. la bolletta prevista dal *D.Lgs. n. 32/2021* 1 recante la quantificazione della tariffa dovuta, in relazione alla fascia di rischio assegnata.

Visti gli atti d’Ufficio, dai quali risulta che la S.V. ha provveduto per l’anno ____ al **versamento parziale delle tariffe previste dal *D.Lgs. n. 32/2021***.

Si invita la S.V. a voler procedere nel termine di giorni 30 a decorrere dalla data di notifica della presente al versamento della somma complessiva di €. _____, come da bolletta allegata, corrispondente alla somma integrativa dovuta rispetto alla tariffa prevista per specifica fascia produttiva, come quantificate nella bolletta già trasmessa, maggiorata del 30% in relazione al mancato versamento nei termini previsti dalla legge (60 giorni dalla notifica di richiesta di pagamento) e degli interessi legali maturati a far data dal _____.

Detto versamento dovrà aver luogo a mezzo _____

L’attestazione originale dell’avvenuto versamento della tariffa maggiorata, dovrà pervenire, subito dopo l’avvenuto versamento, presso lo scrivente Servizio.

Si avverte che, decorso il termine di giorni 30 dalla data di notifica della presente, in assenza di del versamento della tariffa, così come sopra quantificata, da parte della S.V., lo scrivente Servizio/Dipartimento darà comunicazione agli Uffici Amministrativi competenti di questa ASP per l’attivazione delle procedure di riscossione coattiva ai sensi del 4° comma dell’*art. 17, D.Lgs. n. 32/2021* e provvederà a sospendere eventuali Controlli Ufficiali su richiesta.

Sono fatti salvi ulteriori adempimenti o verifiche da parte dello scrivente Servizio, ovvero degli organi tributari dello Stato.

Per qualsivoglia chiarimento o collaborazione la S.V. potrà rivolgersi presso i seguenti indirizzi:

Giorni ed ore di ricezione _____

Tel. n. _____ Fax n. _____ e.mail _____

F.to IL DIRETTORE DEL SERVIZIO o delegato

Responsabile del procedimento
Cognome, Nome, Recapiti

Modello 18**Rendicontazione alla Regione Calabria delle somme riscosse e ripartite dall'Azienda Sanitaria Provinciale (art. 16, comma 1, allegato 6, modulo 1, D. Lgs n. 32/2021)**

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA:
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE:	
ANNO:	
RENDICONTAZIONE (selezionare la voce pertinente): <input type="radio"/> PRIMO SEMESTRE <input type="radio"/> SECONDO SEMESTRE	

	EURO
TOTALE IMPORTO RICHIESTE DI PAGAMENTO EMESSE	
TOTALE SOMME RISCOSE	
TOTALE COSTI ANALISI DI LABORATORIO	
TOTALE IMPORTI MAGGIORAZIONE DELLO 0,5% (articolo 8, comma 4) (1)	

RIPARTIZIONE DELLE SOMME RISCOSE DALL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE (articolo 15, comma 2)

	RIPARTIZIONE DELLE SOMME RISCOSE (1) EURO
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE (art. 15, comma 2, lettera a) 90%	
REGIONE CALABRIA (art. 15, comma 2, lettera b) 3,5%	
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE MEZZOGIORNO CAMPANIA E CALABRIA (art. 15, comma 2, lettera c) 3,5%	
LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO (art. 15, comma 2, lettera b) 1%	
MINISTERO DELLA SALUTE (articolo 15, comma 2, lettera e) 2%	

Note:

Le somme riscosse relative alla maggiorazione dello 0,5% ed al costo delle analisi di laboratorio non sono oggetto di ripartizione ai sensi dell'articolo 15, commi 5 e 6.

Il presente modulo deve essere datato e sottoscritto dal Direttore Generale e dal Responsabile Amministrativo dell'Azienda Sanitaria Provinciale.

Modello 19

Comunicazione dell'Azienda Sanitaria Provinciale alla Regione Calabria delle tariffe riscosse per il riconoscimento (condizionato e definitivo), per la registrazione e per i relativi aggiornamenti e per le autorizzazioni di cui all'Allegato 2 Sezione 8 del D. Lgs. n. 32/2021 (art. 16, comma 1, allegato 6, modulo 2, D. Lgs n. 32/2021),

Azienda Sanitaria Provinciale:
Anno:
Semestre:

	Attività	Numero	Importo
1	Richieste di pagamento emesse per il rilascio del riconoscimento, inclusive delle prime 3 ore di attività del controllo ufficiale e dei sopralluoghi, indipendentemente dal numero di addetti al controllo ufficiale		
2	Richieste di pagamento emesse per l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento, inclusive delle prime 2 ore di attività del controllo ufficiale e dei sopralluoghi, indipendentemente dal numero di addetti al controllo ufficiale		
3	Richieste di pagamento emesse per l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento senza sopralluogo		
4	Richieste di pagamento emesse per la registrazione e per l'aggiornamento		
5	Richieste di pagamento emesse per ogni ora di controllo ufficiale successiva alle ore incluse nelle tariffe forfettarie per il riconoscimento e richieste di pagamento emesse per le attività per il rilascio di autorizzazioni (incluso sopralluogo)		

Totale delle somme riscosse da trasferire in favore della Regione Calabria (da 1 a 3)	
Totale delle somme riscosse di esclusiva competenza ASP (da 4 a 5)	

Modello 20**Comunicazione dal Laboratorio Ufficiale di controllo alla Regione Calabria delle somme percepite dall'applicazione del D. Lgs. 32/2021**

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	
LABORATORIO UFFICIALE DI CONTROLLO (IZSM):	
ANNO:	

	EURO
Somme percepite per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi	
Somme percepite ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 32/2021	

	EURO
Importi per analisi, prove e diagnosi, addebitati dalle AASSPP agli Operatori, non riscossi nell'anno di riferimento e/o oggetto di contenzioso	

	EURO
Totale somme di competenza del Laboratorio	
Totale delle somme percepite	